

**SCUOLA MARESCIALLI CARABINIERI - UNIVERSITÀ DI FIRENZE**

**Corso di Procedura penale 1**

*(anno a. 2020 - 2021)*

*Power point n. 24*

*a cura di PAOLO TONINI*

*(versione 10.2.2021)*

**La presentazione contiene alcuni schemi che sono tratti con adattamenti dal volume di P. TONINI, *Guida allo studio del processo penale*, ed. Giuffrè, Milano, 2020, e che sono riprodotti per gentile concessione della Casa editrice a solo uso della Scuola Marescialli dei Carabinieri – Università di Firenze**

**Diritto penale:**

**è l'insieme delle norme  
che prevedono  
*tipi di fatti (1)***

**al compimento dei quali  
sono comminate  
*sanzioni penali (3)***

**commisurate  
alla *personalità*  
*dell'autore*  
*del reato (2)***

**Diritto processuale penale:**

**è l'insieme delle norme  
che prevedono un processo  
che ha la funzione di:**

**(1) accertare se un imputato  
ha commesso il *fatto di reato*  
che gli è stato addebitato;**

**(2) accertare *la personalità*  
dell'autore del reato;**

**(3) applicare *la sanzione penale***

<b>Fatto storico</b>	<i>Elementi del singolo reato (art. 575 c.p.)</i>	<i>Elementi generali del reato (libro I c.p.)</i>
<b>Sempronio</b>	«chiunque	<b>soggetto attivo</b>
<b>volontariamente</b>		<b>elemento soggettivo</b>
<b>somministra una bevanda avvelenata</b>		<b>condotta</b>
<b>provocando</b>	<b>cagiona</b>	<b>rapporto di causalità</b>
<b>la morte</b>	<b>la morte</b>	<b>evento</b>
<b>di Gaia</b>	<b>di un uomo</b>	<b>persona offesa</b>
	<b>è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno»</b>	<b>sanzione penale</b>

## **SISTEMA INQUISITORIO**

**1700: Stati assoluti in Francia, Italia, Germania, ecc.**

## **SISTEMA MISTO**

**Codice napoleonico 1808**

**Codice piemontese 1848;  
codice italiano 1865**

**Codice italiano 1913: misto  
prevalentemente accusatorio**

**Codice italiano 1930: misto  
prevalentemente inquisitorio**

## **SISTEMA ACCUSATORIO**

**Processo inglese 1700 - 1800**

**Costituzione italiana del 1948: la libertà personale è inviolabile; la difesa è diritto inviolabile;  
l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; i giudici sono soggetti soltanto alla legge;  
il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale;**

**l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria**

**Codice italiano del 1988  
Sistema accusatorio temperato**

Sistema inquisitorio	Sistema accusatorio	Sistema misto napoleonico
<p><b>Il giudice inquisitore ricerca le prove e le assume in segreto; redige verbale</b></p>	<p><i>L'accusatore</i> ricerca le prove in segreto: sono atti di parte non utilizzabili in dibattimento</p>	<p><i>Istruzione prevalentemente inquisitoria.</i></p> <p>Il giudice istruttore ricerca le prove e le assume in segreto. Il pubblico ministero formula l'atto di accusa</p>
	<p>Una <i>giuria</i> controlla la fondatezza dell'atto di accusa e rinvia a giudizio</p>	<p>Tre giudici di carriera controllano la fondatezza dell'atto di accusa e rinviando a giudizio</p>
<p>Il giudice inquisitore decide sulla base dei verbali</p>	<p>Le prove sono assunte in dibattimento con esame incrociato. Un <i>giudice di carriera</i> dirige il dibattimento. Una ulteriore <i>giuria</i> decide con verdetto sulla base delle prove assunte in dibattimento</p>	<p><i>Dibattimento prevalentemente accusatorio.</i></p> <p>Il <i>presidente</i> (giudice di carriera) pone le domande ai testimoni. La <i>giuria</i> decide in base anche agli atti scritti di istruzione</p>

## **Procedimento penale:**

**«Serie cronologicamente ordinata di atti**

***diretti* alla pronuncia di un provvedimento penale,**

**ciascuno dei quali fa sorgere**

**il *dovere* di porre in essere il successivo**

**ed è esso stesso realizzato in adempimento**

**di un *dovere* posto dal suo antecedente»**

**Giovanni CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*,**

**Milano, 1955, pag. 49.**

**1. Diritto penale del *fatto*.**

Si può prescindere dal fatto per punire una persona perché pericolosa?

**2. Diritto penale delle *conseguenze*.**

Quale è il miglior strumento per far fronte alla criminalità?  
Una pena come castigo o anche come rieducazione?

**3. Diritto penale dell'*autore* del reato.**

Colui che delinque deve considerarsi libero o determinato dalla sua costituzione fisica o dall'ambiente?

**Problematiche fondamentali.**

- Fatto.

- Conseguenze.

- Autore.

**1. Processo penale sul *fatto*.**

Quale è il migliore strumento processuale per accertare un fatto storico di reato?

**2. Processo penale sulle *conseguenze*.**

Esiste un legame tra funzione della pena e processo penale?

**3. Processo penale sull'*autore* del reato.**

Quale è l'ampiezza delle indagini che possono compiersi sull'imputato prima della sentenza definitiva di condanna o di assoluzione?

# SENTENZA

**fatto storico  
ricostruito**

**fatto  
tipico  
ricostruito**

**giudizio  
di  
conformità**

**assoluzione**

**condanna**

**motivazione**

**dispositivo**

# SENTENZA

**fatto storico  
ricostruito  
attraverso  
le prove**

**fatto  
tipico  
ricostruito  
mediante  
la interpretazione  
della legge**

**giudizio  
di  
conformità**

**assoluzione**

**condanna**

**motivazione**

**dispositivo**

# **Soggetti del procedimento – libro I del c.p.p.**

**1. Giudice**

**2. Pubblico ministero**

**3. Polizia giudiziaria**

**4. Imputato**

**5. Parte civile**

**6. Responsabile civile**

**7. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria**

**8. Persona offesa dal reato**

**9. Difensore**

## Soggetti del procedimento



### giudice

**pubblico ministero (50)**

**polizia giudiziaria (55)**

**persona offesa dal reato (90)**  
**(difensore; 101)**

**imputato (60)**  
**difensore (96, 97)**

**Procedimento  
penale:  
fasi**

**INDAGINI PRELIMINARI  
(polizia e pubblico ministero) (326)**


**il pubblico ministero  
formula *l'imputazione*  
e chiede il rinvio a giudizio di un imputato:  
esercita l'azione penale (405)**

**UDIENZA PRELIMINARE davanti al giudice (421)**

**GIUDIZIO di primo grado (484)**

**assoluzione (530)**

**condanna (533)**



## **Imputazione (417)**

**Il capo di imputazione si redige  
inserendo nella fattispecie astratta descritta dalla norma  
gli elementi del fatto reato concretamente verificatosi**

**NORMA. Art. 640 c.p.:  
chiunque, con artifici e raggiri,  
inducendo taluno in errore,  
procura a sé o ad altri  
un ingiusto profitto  
con altrui danno**

**è punito con la reclusione  
da sei mesi a tre anni**

**FATTO. Domenica 11 novembre 2010,  
al mercato di Porta Portese in Roma,  
l'imputato Mario Rossi ha truffato Luigi Bianchi,  
mostrandogli l'imitazione di un orologio Rolex  
e dicendogli che doveva svenderlo a soli 500 euro  
per necessità urgenti;  
poi, una volta convinto Bianchi a dargli i 500 euro,  
gli ha consegnato la "patacca"  
approfittando della confusione della situazione**

### **IMPUTAZIONE:**

**Rossi Mario, imputato del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p.  
perché con *l'artificio* rappresentato dal mostrare a Luigi Bianchi l'imitazione  
di un vero orologio Rolex  
e con il raggiro costituito dal riferire al predetto di dover svendere il Rolex  
per urgenti necessità familiari,  
inducendo in errore il predetto Bianchi sulla reale qualità dell'orologio cedutogli,  
si procurava l'ingiusto profitto costituito dalla somma di euro 500 consegnatagli dal Bianchi,  
con pari danno patrimoniale per lo stesso.**

**In Roma, 11 novembre 2010.**

<b>Sistema inquisitorio</b>	<b>Sistema accusatorio</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. il giudice inizia il processo d'ufficio.</b></li> <li><b>2. il giudice ricerca le prove.</b></li> <li><b>3. segreto.</b></li> <li><b>4. scrittura.</b></li> <li><b>5. nessun limite alla ammissione delle prove.</b></li> <li><b>6. regola: custodia preventiva in carcere.</b></li> <li><b>7. impugnazioni.</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. il processo inizia su richiesta di parte.</b></li> <li><b>2. le parti ricercano le prove.</b></li> <li><b>3. contraddittorio.</b></li> <li><b>4. oralità.</b></li> <li><b>5. norme per valutare la credibilità della fonte e l'attendibilità dei risultati di prova.</b></li> <li><b>6. misure alternative alla custodia in carcere.</b></li> <li><b>7. limiti alle impugnazioni.</b></li> </ol>

<b>Principio di autorità</b>	<b>Principio dialettico</b>
<b>Cumulo delle funzioni processuali</b>	<b>Separazione delle funzioni processuali</b>

**Sistema inquisitorio**

**Il giudice inquisitore  
ricerca le prove  
e le assume in segreto;  
redige verbale**

**Il giudice inquisitore  
decide  
sulla base dei verbali**

**Sistema accusatorio**

***L'accusatore*  
ricerca le prove in segreto:  
sono atti di parte  
non utilizzabili in dibattimento**

**Una *giuria* controlla  
la fondatezza dell'atto di accusa  
e rinvia a giudizio**

**Le prove sono assunte  
in dibattimento  
con esame incrociato.  
*Un giudice di carriera*  
dirige il dibattimento.  
Una ulteriore *giuria* decide  
con verdetto sulla base delle  
prove assunte in dibattimento**

**Struttura**

## **Scelta di fondo tra sistemi.**

### **Sistema inquisitorio.**

**Si preferisce condannare un innocente piuttosto che assolvere un colpevole,  
perché si riconoscono prevalenti le esigenze di difesa della società.**

**Si vuole proteggere la collettività piuttosto che il singolo.**

### **Sistema accusatorio.**

**Si preferisce assolvere un colpevole piuttosto che condannare un innocente,  
perché si riconoscono prevalenti le garanzie all'individuo.**

**La collettività si accolla il rischio di tale eventualità.**

## ***PRINCÌPI COSTITUZIONALI sul PROCESSO:***

- giusto processo regolato dalla legge**
- giudice terzo ed imparziale.**
- parità delle parti.**
- contraddittorio (*audiatur et altera pars*): diritto a conoscere i presupposti sui quali il giudice decide e ad argomentare sui medesimi.**
- ragionevole durata del processo.**
- giudice naturale**
- diritto di azione**
- diritto di difesa; es. diritto di difendersi mediante prove.**

## ***PRINCÌPI COSTITUZIONALI sul processo PENALE:***

- presunzione di innocenza**
- contraddittorio nella formazione della prova**
- diritto dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore**
- libertà personale inviolabile**
- obbligatorietà dell'azione penale**
- la autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria**

<p><b><i>Imputato</i></b> <b>(60)</b></p>	<p>è una <i>parte</i> del processo</p>	<p>L'imputato è la persona alla quale è attribuito il reato nella <i>imputazione</i> formulata dal pubblico ministero (60).</p>
		<p>L'imputazione è composta dalla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato, dalla indicazione delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è addebitato (417)</p>

<p><b><i>Indagato</i></b> <b>(61)</b></p>	<p>è un <i>soggetto</i> del procedimento</p>	<p>L'indagato è la «persona sottoposta alle indagini preliminari» (61); ad esempio, è la persona alla quale in tale fase è <i>attribuito</i> il reato <i>dal pubblico ministero</i> nel registro delle notizie di reato (365)</p>
---	--	---

<p><b><i>Testimone</i></b> <b>(194)</b></p>	<p>è una <i>persona</i> <i>che partecipa</i> al procedimento</p>	<p>Ha conoscenza di fatti oggetto di prova (194)</p>
---	--	--

**Pubblico ministero**

```
graph LR; A[Pubblico ministero] --> B["È quel complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati"]; A --> C["È il singolo magistrato che fa parte dell'ufficio del pubblico ministero"];
```

**È quel complesso di uffici pubblici  
che rappresentano nel procedimento penale  
l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati**

**È il singolo magistrato  
che fa parte dell'ufficio del pubblico ministero**

**Autorità  
giudiziaria**



**È il magistrato  
sia giudicante,  
sia del pubblico ministero (c.d. magistrato requirente)**

**Autorità  
giurisdizionale**



**È il giudice**

**La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto,  
anche in modo non prevalente,  
da quella norma incriminatrice  
che si assume sia stata violata dal reato.**

**La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente,  
da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato.**

**Il codice attribuisce alla persona offesa la qualifica di “soggetto” del procedimento.**

**Per individuare la persona offesa occorre, dunque, fare riferimento alla norma penale sostanziale,  
accertare *l'interesse* che è oggetto della tutela e, quindi,  
procedere alla identificazione del soggetto o dei soggetti *titolari di tale interesse*.**

**Ad esempio, nel delitto di sottrazione consensuale di minorenni  
che ha compiuto gli anni quattordici (573 c.p.),  
il minorenni consenziente è soltanto *l'oggetto materiale* della condotta,  
mentre la PERSONA OFFESA è il GENITORE al quale è stato sottratto il minorenni**

**Il codice di procedura penale prevede una di persona offesa di “creazione legislativa”.**

**Ai sensi dell'art. 90, comma 3,**

**qualora una persona sia *deceduta in conseguenza del reato,***

**le facoltà e i diritti previsti dalla legge in favore della persona offesa**

**sono esercitati dai “prossimi congiunti”,**

**e cioè dai parenti e dagli affini fino al terzo grado (art. 307, comma 4 c.p.).**

**Ciò, prescindendo dai diritti di natura civilistica derivanti dalla successione;**

**pertanto la qualifica di offeso è attribuita *anche a chi ha rinunciato alla eredità.***

**INDAGINI PRELIMINARI**  
svolte, di regola, *in segreto* dal pubblico ministero  
e dalla polizia giudiziaria (358)

richiesta di  
archiviazione  
(408)

richiesta di rinvio  
a giudizio:  
azione penale (405)

“processo  
penale”

**UDIENZA PRELIMINARE (421)**

decreto che  
dispone  
il giudizio (429)

sentenza di  
non luogo  
a procedere  
(425)

**DIBATTIMENTO (484):** decisione  
basata, di regola, su prove assunte *in contraddittorio*

proscioglimento (529-531)

condanna (533-541)

**Azione penale è la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull'imputazione (405).**

***Processo penale:* è quella porzione del *procedimento* penale  
che inizia con l'esercizio dell'azione penale  
e che termina con la sentenza**


**Si può definire parte in relazione all'esercizio *dell'azione penale***

**colui che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all'imputazione**

**e colui contro il quale tale decisione è chiesta**

## parti del processo penale

---



*Soggetti  
in tutte  
le fasi  
del  
procedi-  
mento*

**Giudice**

**pubblico ministero  
polizia giudiziaria  
persona offesa dal reato  
difensore**

**indagato  
difensore**

*Parti  
nella  
udienza  
prelimi-  
nare  
e nel  
dibat-  
timento*

**pubblico  
ministero**

**azione  
penale**

**imputato**

**danneggiato  
costituito  
parte civile**

**azione  
civile**

**imputato**

**giudici penali ordinari**

**corte di cassazione**

**corte di  
appello,  
sezione  
minorenni**

**corte d'assise  
di appello**

**corte di  
appello**  
*(26 + 3  
sez. distaccate)*

**tribunale  
monocratico  
*in qualità di giudice  
di appello***


**tribunale per  
i minorenni**  
*(26 + 3  
sez. distaccate)*

**corte  
d'assise**  
*(80)*

**tribunale**  
*(137 + 3 sez distaccate)*  
□ **collegiale**  
□ **monocratico**

**giudice  
di  
pace**

**GLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO**



**Il principio del giudice naturale impedisce che un organo legislativo, amministrativo o giurisdizionale possa sottrarre discrezionalmente un procedimento ad un giudice.**

**Dall'art. 25 Cost. si ricava:**

**1) il principio della riserva assoluta di legge in materia di competenza:**

**la competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonti secondarie (regolamenti o atti amministrativi).**

**2) quale contenuto debbano avere le disposizioni di legge,**

**che sono destinate a regolare la competenza:**

**le norme non devono conferire un potere di scelta discrezionale.**

**3) la necessità che la legge assicuri la “precostituzione” del giudice.**

**È fatto divieto di applicazione retroattiva delle norme concernenti la competenza;**

**queste sono applicabili soltanto ai fatti di reato**

**che siano stati commessi dopo la loro entrata in vigore.**

**4) Il Concetto di naturalità. È naturale quel giudice che è individuato**

**secondo criteri che si riferiscono al luogo di compimento del reato.**

# I DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO

Distretti di corte d'appello e collegi per l'elezione del C.S.M. (legge 12 aprile 1990, n. 74)

<b>NORD</b>	{ <b>Genova</b> <b>Torino</b> <b>Milano, Brescia</b>
<b>CENTRO-NORD</b>	{ <b>Venezia</b> <b>Trento</b> <b>Trieste</b> <b>Bologna</b> <b>Firenze</b> <b>Ancona</b> <b>L'Aquila</b> <b>Perugia</b>
<b>ROMA E ISOLE</b>	{ <b>Roma</b> <b>Cagliari</b> <b>Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta</b>
<b>SUD</b>	{ <b>Napoli, Salerno</b> <b>Bari, Lecce</b> <b>Potenza</b> <b>Reggio Calabria, Catanzaro</b> <b>Campobasso</b>

## GIUDICE: COMPETENZA PER MATERIA

**Tribunale per i minorenni: reati commessi da persone *MINORI* degli anni diciotto (3 dpr 1988 n. 448)**

**Giudice di pace: (art. 4 d.lgs. 2000 n. 274) es. percosse (art. 581 c.p.)**

**Tribunale:  
competenza  
residuale  
e  
competenza  
specifica**

**Reati che non appartengono alla competenza della corte di assise  
o del giudice di pace (6 cpp).**

**Reati specificamente indicati:**

**es. tribunale *collegiale* per associazione mafiosa (33-bis.1);**

**es. tribunale *monocratico* per reati in materia di stupefacenti (33-ter.1)**

**(non aggravati ai sensi dell'art. 80 dpr 1990 n. 309)**

**Corte d'assise**

**1) competenza quantitativa (art. 5, lett. a): es. delitti punibili con l'ergastolo**

**o la reclusione di almeno ventiquattro anni (es., omicidio volontario e strage).**

**2) competenza qualitativa: es.: omicidio del consenziente (art. 5, lett. b);**

**es.: alcuni delitti "politici" ed il genocidio (art. 5, lett. d).**


***es. delitti con finalità di terrorismo, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;***

***es. tratta di persone (601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)***


***(riforma 2010).***

A  
D  
U  
L  
T  
I

Corte d'Assise



## Corte d'Assise



- 1 Presidente
- 2 Giudice a Intere
- 3 Giudici popolari
- 4 Luogo della deposi
- 5 Imputato
- 6 Difensori dell'impu
- 7 Pubblico Ministero
- 8 Difensore di parte c
- 9 Cancilliere

**Competenza  
per territorio**

**Art. 8. *Luogo in cui il reato è stato consumato (massima gravità).***

**Specificazione dei criteri per individuarlo.**

- **se dal fatto è derivata la morte: è il luogo della condotta.**
- **se reato permanente: dove ha inizio la consumazione,  
anche se poi la morte avviene in altro luogo.**
- **se tentativo: ultimo atto diretto a commettere il delitto.**

**Art. 9 regole suppletive**

- **Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta.**
- **Giudice della residenza dimora o domicilio dell'imputato.**
- **Giudice del luogo in cui il PM ha iscritto per primo la notizia di reato.**

**Tabella A (art. 1 disp. att.) Magistrati imputati o persone offese: spostamento della competenza.**

*dal distretto di*

**Roma  
Perugia  
Firenze  
Genova  
Torino  
Milano  
Brescia  
Venezia  
Trento  
Trieste  
Bologna  
Ancona  
L'Aquila  
Campobasso  
Bari  
Lecce  
Potenza  
Cagliari  
Palermo  
Caltanissetta  
Catania  
Messina  
Reggio Calabria  
Catanzaro  
Salerno  
Napoli**

*al distretto di*

**Perugia  
Firenze  
Genova  
Torino  
Milano  
Brescia  
Venezia  
Trento  
Trieste  
Bologna  
Ancona  
L'Aquila  
Campobasso  
Bari  
Lecce  
Potenza  
Catanzaro  
Roma  
Caltanissetta  
Catania  
Messina  
Reggio Calabria  
Catanzaro  
Salerno  
Napoli  
Roma**

## *ART. 12. Casi di connessione*

**Si ha connessione di procedimenti:**

**a) se il reato per cui si procede è stato commesso**

**da più persone in concorso o cooperazione fra loro,**

**o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;**

**b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione**

**ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;**

***c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire***

***o per occultare gli altri.***

**La connessione si verifica in tre casi (art. 12 c.p.p.):**

**a) quando il reato per cui si procede è stato commesso**

**da più persone in concorso o in cooperazione tra loro,**

**oppure quando più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento;**

**b) quando una persona è imputata di più reati**

**commessi con una sola azione od omissione (concorso formale)**

**o con azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (reato continuato);**

**c) quando si procede per più reati,**

**e gli uni sono stati commessi per occultare gli altri o per eseguirli.**

**----- Il giudice competente in caso di connessione viene individuato sulla base dei seguenti criteri:**

**- per quanto riguarda i giudici competenti per materia,**

***la corte d'assise prevale sul tribunale (art. 15 c.p.p.);***

**- tra più giudici egualmente competenti per materia, ma di diverso territorio,**

***prevale il giudice competente per il reato più grave sulla base degli indici elencati all'art. 16.***

**1) a parità di competenza per materia, prevale il giudice competente per il reato più grave;**

***se pari gravità, prevale il giudice competente per il primo reato.***

**2) Se concorso di persone nel reato e vi sono state condotte in luoghi diversi e morte di una persona,**

***prevale il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento morte.***

**3) In sintesi, la gravità del reato si valuta sulla base della *gravità della pena prevista in astratto.***

## *Esempi di connessione di procedimenti - art. 12*

**a) se il reato per cui si procede è stato commesso**

- 1. da più persone in CONCORSO fra loro** (*A e B commettono un omicidio volontario: 110 c.p.*);
- 2. da più persone in COOPERAZIONE fra loro** (*è crollata una casa che A e B d'accordo hanno costruito senza utilizzare la quantità di cemento che era necessaria: 113 c.p.*);
- 3. o se più persone con CONDOTTE INDIPENDENTI hanno determinato L'EVENTO** (*scontro tra due automobilisti che ambedue hanno violato il codice stradale e provocano lesioni*).

**b) se una persona è imputata di più reati**

- 1. commessi con UNA SOLA azione od omissione** (*es. guidatore di auto che uccide C e ferisce D: art. 81 c.p. concorso formale di reati con la medesima condotta*);
- 2. o commessi con più azioni od omissioni esecutive di un MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO** (*es. un rapinatore commette più rapine per finanziare un gruppo eversivo: art. 81.2 c.p. reato continuato*).

**c) se dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi**

- 1. per ESEGUIRE gli altri reati** (*furto di un'auto per commettere una rapina*);
- 2. o per OCCULTARE gli altri reati** (*falso in atto pubblico per occultare una corruzione*).

## Riunione e separazione di procedimenti connessi

### connessione di procedimenti (12)

**regola:**  
un solo giudice  
è competente

**eccezione:**  
più giudici sono competenti  
(esempio: l'imputato minorenni è  
giudicato dal tribunale per i  
minorenni) (14)

**regola:** i procedimenti  
possono essere riuniti  
se sono pendenti  
nello stesso stato e grado,  
quando ciò non pregiudichi  
la rapida definizione  
degli stessi (17)

**eccezione:**  
i procedimenti  
devono essere separati in casi tassativi  
o  
su accordo delle parti (18)

<b>Imparzialità del giudice</b>	<b>a) Soggezione del giudice alla legge (101.1)</b>		<b>f) Strumenti processuali per contrastare la mancanza di imparzialità: astensione e ricusazione</b>	
	<b>b) Separazione processuale tra le funzioni di giudice e quelle tipiche di una parte</b>			
	<b>c) Terzietà come <i>status</i> sul piano ordinamentale: il passaggio delle funzioni da <i>giudicanti a requirenti</i> (e viceversa) deve avvenire in un differente distretto di corte di appello (d.lgs. 160/2006)</b>			
	<b>d) Impregiudicatezza come assenza di «forza della prevenzione»:</b>  <b>vi sono situazioni di incompatibilità nel medesimo procedimento</b>	<b>1) incompatibilità perché è stata già esercitata la funzione di giudice in un <i>precedente grado</i> (34.1) o in una <i>precedente fase del medesimo procedimento</i> (34.2); es. GIP (34.2-</b>		
		<b>2) incompatibilità perché è stata già esercitata una distinta e separata funzione processuale nel medesimo procedimento (34.3)</b>		
		<b>3) incompatibilità perché un parente o un affine del giudice ha svolto funzioni incompatibili nel medesimo procedimento (35)</b>		
	<b>e) Equidistanza dalle parti (nel senso di soggetto <i>super partes</i>)</b>	<b>Esistono motivi <i>comuni</i> che impongono sia l'astensione, sia la ricusazione:</b>		<b>Vi sono legami <i>con le parti</i> o legami <i>di interesse</i> con l'oggetto del procedimento (36 lett. <i>a-g</i>)</b>
		<b>Vi sono motivi che impongono la <i>sola</i> astensione:</b>		<b>“gravi ragioni di convenienza” (36 lett. <i>h</i>)</b>
		<b>Vi sono motivi che impongono la <i>sola</i> ricusazione:</b>		<b>l'aver manifestato indebitamente il proprio convincimento (37 lett. <i>b</i>)</b>

## **Incompatibilità del giudice:**

**situazione “pregiudicante” nel medesimo procedimento:**

- **un giudice ha svolto una qualche *funzione* che deve restare *separata* da quella di giudice (es. PM, difensore) (art. 34, co. 3).**
  
- **un parente o un affine (fino al secondo grado) del giudice ha già esercitato o la funzione di giudice, o altre funzioni “separate”(art. 35).**
  
- **un giudice ha già svolto la funzione di giudice nel medesimo procedimento penale (art. 34); in particolare:**
  - a) ha pronunciato la sentenza in un precedente grado del procedimento (co. 1);**
  - b) ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (co. 2);**
  - c) ha esercitato le funzioni di *giudice per le indagini preliminari* (co. 2-bis)<sup>44</sup>**

## **Astensione del giudice.**

**Il giudice ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di astensione (art. 36)**

**in presenza di situazioni che mostrano l'esistenza di un suo *rapporto***

**con le parti o con l'oggetto del processo,**

**o quando vi siano gravi motivi di convenienza,**

**e cioè il magistrato non appare imparziale.**

## **Ricusazione del giudice.**

**Le parti possono proporre istanza di ricusazione**

**nelle ipotesi nelle quali appare pregiudicata la imparzialità del giudice,**

**perché il giudice ha *rapporti* con le parti o con l'oggetto del processo (art. 37),**

**o**

**perché vi è una situazione di *incompatibilità* (artt. 34 e 35)**

**FRANCESCO BACONE, *The new organon and related writings*, 1620:**


**«l'intelletto umano,**

**una volta soddisfatto di una determinata concezione**

**(o perché ricevuta e creduta o perché da essa soddisfatto)**

**cerca di portare tutto il resto a suffragarla e ad accordarsi con essa.**

**Anche se la forza e il numero delle istanze contrarie è maggiore,  
non ne fa conto o le sdegna o le rimuove  
e le respinge a forza di distinzioni,  
non senza pericoloso pregiudizio,  
pur di mantenere inviolata l'autorità delle sue prime concezioni ».**




**Rimessione del processo (45 c.p.p.)**

**Gravi  
situazioni  
locali  
tali da turbare  
lo svolgimento  
del processo  
e  
non altrimenti  
eliminabili**

**pregiudicano la «sicurezza  
o l'incolumità pubblica»**

**«pregiudicano la libera  
determinazione delle persone  
che partecipano al processo»  
(coartazioni fisiche  
o psichiche)**

**«determinano motivi  
di legittimo sospetto»  
di parzialità del giudice  
nel decidere**



**1) « veglia alla osservanza delle leggi,**

**alla pronta e regolare amministrazione della giustizia,**

**alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci »**

**2) « promuove la repressione dei reati »**

**e cioè svolge le indagini necessarie per valutare**

**se deve chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione.**

**3) « esercita l'azione penale »**

**quando dalle indagini sono emersi elementi idonei**

**a sostenere l'accusa in giudizio (art. 50, comma 1 c.p.p.).**

**4) « fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice,**

**nei casi stabiliti dalla legge »**

**Art. 358.**

*Attività di indagine del pubblico ministero.*

**1. Il pubblico ministero**

*compie ogni attività*

**necessaria ai fini indicati nell'articolo 326**

**(per il rinvio a giudizio o l'archiviazione)**

**e svolge altresì**

**accertamenti su fatti e circostanze**

*a favore della persona*

**sottoposta alle indagini**

**Art. 327-bis.**

*Attività investigativa del difensore.*

**1. Fin dal momento**

**dell'incarico professionale,**

**risultante da atto scritto,**

**il difensore ha *facoltà* di svolgere investigazioni**

**per ricercare**

**ed individuare elementi di prova**

*a favore del proprio assistito,*

**nelle forme e per le finalità stabilite**

**nel titolo VI-bis del presente libro**

**(investigazioni difensive)**

**Sistemi politici basati sulla “unità ” dei poteri dello Stato**

**PM rappresentante del potere politico**

**Sistemi politici basati sulla separazione dei poteri**

- PM rappresentante del potere esecutivo (es. Francia)**
- PM rappresentante della società civile (es. USA)**
- PM rappresentante della legge (es. Italia, Brasile, Portogallo)**

## RAPPORTI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO

**Procuratore generale  
presso la corte di cassazione**

**Procuratore generale  
presso la corte d'appello**

**Procuratore  
presso  
il tribunale  
per i  
minorenni**

**Procuratore  
della repubblica  
presso il tribunale  
non capoluogo  
del distretto  
di corte d'appello**

**Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  
(76-bis o.g.; 371-bis c.p.p.)  
e direzione nazionale antimafia e antiterrorismo  
(DNAA)**

*coordinamento per i delitti di  
associazione mafiosa e terroristica  
51.3-bis e 3-quater c.p.p.*

**Procuratore della repubblica  
presso il tribunale del capoluogo  
del distretto di corte d'appello:  
è il «procuratore distrettuale» competente  
per i delitti previsti dagli artt.  
-51.3-bis (associazione mafiosa e assimilati);  
-51.3-quater (terrorismo);  
-51.3-quinquies (contro la libertà individuale  
e personale: es. prostituzione minorile,  
adescamento di minori)**

**Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha i seguenti poteri:**

**→ svolge una funzione di sorveglianza:**

**es., ha il potere di esercitare l'azione disciplinare contro i magistrati**

**(art. 14 d.lgs. n. 109 del 2006).**

**→ può risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero**

**appartenenti a differenti distretti di corte di appello**

**(art. 54 c. 2, e 54-bis c. 2 c.p.p.)**

**Il procuratore generale presso la corte di appello ha i seguenti poteri:**

**→ ha un generale potere di sorveglianza (art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006).**

**→ dirime i contrasti tra procure della Repubblica (art. 54 c. 2, e 54-bis c. 2 c.p.p.).**

**→ può disporre l'avocazione (art. 412 e 372 c.p.p.).**

- **Principio di gerarchia *con responsabilità attenuata*.**
  - **Il procuratore della repubblica predispone i criteri di organizzazione più opportuni,  
che comunica al CSM. Il “progetto organizzativo” è approvato dal CSM.**
  - **Il procuratore della repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale  
che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio (2.1).**
  - **Natura giuridica: la assegnazione conferisce al magistrato designato  
poteri operativi con limitata autonomia funzionale.**
  - **Il procuratore della repubblica può stabilire i criteri (generali e anche specifici)  
ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività (2.2).**
  - **Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione,  
o insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto  
circa le modalità di esercizio,  
il procuratore può revocare l'assegnazione con provvedimento motivato (2.2).**

- **Il magistrato del pubblico ministero non può essere ricusato**  
**(viceversa, il giudice può essere ricusato).**
  
- **Il magistrato del pubblico ministero ha l'*obbligo* di astenersi**  
**quando esistono «gravi ragioni di convenienza» (art. 52),**  
**e cioè quando il magistrato ha un interesse privato in un determinato procedimento;**  
**mentre la sua funzione vuole che sia mosso soltanto da un interesse pubblico.**
  
- **Il capo dell'ufficio ha l'obbligo di sostituire (art. 53) il magistrato del pubblico ministero**  
**che sta svolgendo le sue funzioni in udienza**  
**quando questi ha un *interesse privato* nel procedimento (art. 36, comma 1, lettere *a, b, d, e*).**

***Unità dell'ufficio:* tutti i magistrati addetti all'ufficio**

**svolgono le medesime funzioni.**

***Indivisibilità dell'ufficio:* nell'azione individuale del singolo magistrato**

**si esprime l'azione dell'intero ufficio.**

***Impersonalità dell'ufficio:* il comportamento del singolo magistrato**

**non vincola il comportamento di un altro magistrato**

**che successivamente subentra nella conduzione dell'affare**

**né impegna il titolare dell'ufficio.**

**Cass., sez. un. civ., 23 ottobre 1992, Cordova, in *Cass. pen.*, 1993, 530 (n. 8)**

## Sostituzione del magistrato del pubblico ministero

### *Fuori dell'udienza:*

- Se il *magistrato* non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o particolare con l'*assegnazione*, o insorge tra il *magistrato* ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore può revocare l'*assegnazione* con provvedimento motivato (2.2)

### *All'interno dell'udienza:*

- In udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia (art. 53).
- Il capo dell'ufficio ha l'obbligo di sostituire (art. 53) il magistrato del PM che sta svolgendo le sue funzioni in udienza quando questi ha un *interesse privato* nel procedimento (art. 36, co. 1, lett. *a, b, d, e*), e cioè:
  - a) se il magistrato del pubblico ministero ha *interesse nel procedimento come parte*;
  - b) se il magistrato è *tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro* di una delle parti private;
  - d) se vi era già in precedenza una *inimicizia grave* tra il magistrato del pubblico ministero e una delle parti private;
  - e) se un prossimo congiunto del magistrato è *offeso o danneggiato o parte privata*

**Art. 55 c.p.p. Funzioni della  
*polizia giudiziaria***

**1. «La polizia giudiziaria deve,  
anche di propria iniziativa,  
*prendere notizia dei reati,*  
impedire che vengano portati  
a conseguenze ulteriori,  
*ricercarne gli autori,*  
*compiere* gli atti necessari per assicurare  
le fonti di prova  
*e raccogliere* quant'altro possa servire  
per l'applicazione della legge penale»**

**Art. 1 del testo unico delle leggi  
di pubblica sicurezza, r.d. n. 773 del 1931:**

**«L'autorità di pubblica sicurezza  
veglierà al mantenimento dell'ordine pubblico,  
alla sicurezza dei cittadini,  
alla loro incolumità  
e alla tutela della proprietà;  
cura l'osservanza delle leggi  
e dei regolamenti generali e speciali  
dello Stato, delle province e dei comuni,  
nonché delle ordinanze delle autorità;  
presta soccorso nel caso di pubblici  
e privati infortuni »**

**- con competenza generale per tutti i reati  
(art. 57 commi 1 e 2):**

**Polizia di Stato**

**Carabinieri**

**Guardia di finanza**

**Polizia penitenziaria**

**Corpo forestale dello Stato**

**Sindaco in situazioni eccezionali**

**(nei comuni ove non abbia sede un ufficio  
della Polizia di Stato, dei Carabinieri,  
della Guardia di finanza).**

**- soltanto agenti:**

**Guardie delle province e dei comuni**

**- con competenza limitata  
a determinati reati (art. 57 co. 3):**

**«nei limiti del servizio cui sono destinate  
e secondo le rispettive attribuzioni»**

**le persone alle quali**

**le leggi e i regolamenti attribuiscono**

**le funzioni di polizia giudiziaria»**

*polizia di sicurezza*

*polizia giudiziaria*

**Ministro dell'interno**

**DIA  
Direzione  
Investigativa  
Antimafia  
(legge n. 354  
del 1992)**

**ROS  
Carabinieri  
  
SCO  
Polizia  
di Stato**

**GICO  
Guardia  
di finanza**

**Prefetto  
e Questore  
  
(13 e 14  
legge n. 121  
del 1981)**

**il Procuratore nazionale antimafia (370-bis.1)  
dispone della *DIA*  
e dei servizi centrali di polizia giudiziaria**

**il Procuratore generale  
presso la corte d'appello  
controlla i servizi di polizia giudiziaria  
del distretto (artt. 83 o.g.; 13 att.)**

**il Procuratore della repubblica  
presso il tribunale  
controlla i servizi di polizia giudiziaria  
del circondario (artt. 59.2 c.p.p.; 12 att.)**

**AUTORITA' DI  
PUBBLICA  
SICUREZZA  
LEGGE 1981 N.121**

**PREFETTO  
QUESTORE  
VICE QUESTORE VICARIO**


**POLIZIA  
DI  
SICUREZZA**

**DIRIGENTE  
COMMISSARIO  
ISPETTORE  
SOVRINTENDENTE  
ASSISTENTE CAPO**

**UFFICIALI DI  
POLIZIA  
GIUDIZIARIA  
( 57 C.P.P.)  
( D.P.R. 1982  
N. 335)**

**ASSISTENTE  
AGENTE**

**AGENTI DI  
POLIZIA  
GIUDIZIARIA**



## DIPENDENZA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (n. 15)

<b>SEZIONI ( 56, lett. b)</b>	<b>SERVIZI (56, lett. a)</b>	<b>ALTRI UFFICIALI E AGENTI (56, lett. c, 57.3)</b>
<b>presso il Procuratore della Repubblica (56, lett. b)</b>	<b>presso: Questura, Comando Carabinieri, Guardia di finanza ( 12 att.)</b>	<b>presso qualsiasi ufficio</b>
<b><i>Esclusiva</i> funzione di polizia giudiziaria ( 10.3 att.)</b>	<b>Funzioni di p.g. in via <i>prioritaria</i> ( 12 att. )</b>	<b>La legge o il regolamento attribuisce funzioni di P.G.</b>
<b>Dipendenza funzionale dal capo del singolo ufficio del pubblico ministero ( 58.1 ) ( 9 att. )</b>	<b>Il dirigente del servizio è responsabile nei confronti del Proc. Rep. presso il Tribunale (12, 13 att.)</b>	<b>Generico dovere di eseguire i compiti affidati dalla Autorità giudiziaria (59.3)</b>

testimone  
e  
possibile  
testimone

- Ha l'obbligo  
di rispondere  
secondo verità  
(198  
co. 1 c.p.p.)

- falsa testimonianza di fronte al giudice (372 c.p.) ;  
- false dichiarazioni di fronte al pubblico ministero (371-bis c.p.);  
- dicendo il falso aiuta taluno ad eludere le investigazioni penali  
(378 c.p.: favoreggiamento personale,  
anche di fronte alla polizia giudiziaria)

imputato  
e  
indagato

- È avvisato  
che ha facoltà di  
*non rispondere*;  
che le sue  
dichiarazioni  
potranno sempre  
essere *utilizzate*  
*nei suoi*  
*confronti*;  
che, se renderà  
dichiarazioni  
sulla  
*responsabilità*  
*di altri*, sarà  
testimone su tali  
fatti  
(64.3 c.p.p.).

- Ha  
la possibilità  
di mentire

*non ha la qualità di testimone; pertanto non può compiere*  
*- né falsa testimonianza di fronte al giudice (372 c.p.)*  
*- né false dichiarazioni di fronte al pubblico ministero (371-bis c.p.)*

384.1 c.p.: è punibile se vi è un *abuso* del diritto di difesa:

- es. l'imputato calunnia una persona che sa innocente (368 c.p.);  
- es. l'imputato afferma *falsamente* essere avvenuto un reato  
che *altri* avrebbe commesso, ma che in realtà  
*non è stato commesso* (367 c.p.: simulazione di reato)

384.1 c.p.: non è punibile se, costretto a salvarsi, si difende:

- l'imputato incolpa *falsamente* se stesso di un reato  
che *altri* ha commesso (369 c.p.: autocalunnia);  
- l'imputato aiuta taluno ad eludere le investigazioni penali  
(378 c.p.: favoreggiamento personale)

## **Identità fisica dell'imputato**

**Si tratta di stabilire se  
colui che ha lasciato la sua impronta sul luogo del delitto  
coincide con l'indagato**

**L'indagato può scegliere  
di non collaborare con l'inquirente  
restando silenzioso,  
ma è costretto ad essere identificato  
mediante rilievi dattiloscopici e fotografici (349.2)  
e mediante il prelievo di capelli e saliva (349.2-bis)**

**Art. 66 comma 2:  
«l'impossibilità di attribuire all'imputato  
le sue esatte generalità  
non pregiudica il compimento di alcun atto  
da parte dell'autorità procedente,  
quando sia certa  
l'identità *fisica* della persona»**

## **Identità anagrafica**

**Si tratta di attribuire  
un nome ad un volto  
o  
ad una impronta  
dattiloscopica o genetica**

**È sanzionato penalmente  
il rifiuto  
di dare indicazioni  
sulla propria  
identità personale  
(art. 651 c.p.:  
arresto fino a 1 mese)  
ed il dichiarare una falsa  
identità personale  
(art. 495 c.p.:  
reclusione fino a 3 anni)**

## Funzione del difensore nel processo penale

il difensore

non difende  
il reato

L'avvocato non può  
introdurre  
intenzionalmente nel  
processo prove false  
(50.1 *Codice deontologico  
forense*)

rappresenta  
gli interessi  
di una parte  
in un processo  
dialettico

Può svolgere  
investigazioni per  
accertare elementi di  
prova a favore del  
proprio assistito  
(art. 327-*bis*)

non ha l'obbligo  
di accertare  
la verità  
contro il cliente

Non ha l'obbligo di  
presentare al giudice  
tutte le informazioni  
raccolte  
(380 c.p.:  
patrocinio infedele)

## Rappresentanza tecnica dell'imputato

**l'imputato  
si può difendere  
personalmente  
(60, 61)**

**l'imputato nomina  
il difensore di fiducia  
con dichiarazione  
resa personalmente  
all'autorità procedente  
o consegnata dal difensore  
o trasmessa  
con raccomandata (96)**

**l'imputato può togliere  
effetto all'atto compiuto  
dal difensore (99.2)**

**Al difensore  
è conferito il potere  
di compiere  
un atto del procedimento  
*per conto*  
(cioè nell'interesse)  
del cliente  
(99 e 100, co. 4)**

**purché l'atto  
non sia (99.1):**

- né personale  
(occorre la  
rappresentanza  
volontaria);**
- né personalissimo  
(lo può compiere  
soltanto il cliente;  
es. interrogatorio)**

**Rappresentanza  
volontaria  
(1388 c.c.):**

**è conferita  
con *procura  
speciale* (122).**

**Al difensore  
è conferito  
il potere di  
compiere  
un atto  
"personale"  
IN NOME  
e per conto  
del cliente  
(es. transazione  
sui danni)**

## Rappresentanza tecnica

**l'imputato  
si può difendere  
personalmente  
(60, 61)**

**l'imputato nomina  
il difensore di fiducia  
con dichiarazione  
resa personalmente  
all'autorità procedente  
o consegnata dal difensore  
o trasmessa  
con raccomandata (96)**

**la persona  
offesa  
(90) si può  
difendere  
personalmente**

**la persona offesa nomina  
il difensore di fiducia  
con le forme previste  
per l'imputato  
(101.1) (96)**

**la parte civile  
sta  
in giudizio  
con il ministero  
di un difensore  
(74) (100.1)**

**la parte civile nomina  
il difensore di fiducia  
con *procura speciale*  
conferita  
con atto pubblico  
o scrittura privata  
autenticata (100.1)**

**l'imputato può togliere  
effetto all'atto compiuto  
dal difensore (99.2)**

**Al difensore  
è conferito il potere  
di compiere  
un atto del procedimento  
*per conto*  
(cioè nell'interesse)  
del cliente  
(99 e 100, co. 4)**

**purché l'atto  
non sia (99.1):**


- né personale  
(occorre la  
rappresentanza  
volontaria);
- né personalissimo  
(lo può compiere  
soltanto il cliente;  
es. interrogatorio)

**Rappresentanza  
volontaria  
(1388 c.c.):**

**è conferita  
con *procura  
speciale* (122).**

**Al difensore  
è conferito  
il potere di  
compiere  
un atto  
"personale"  
IN NOME  
e per conto  
del cliente  
(es. transazione  
sui danni)**

## Difensore: non accettazione o rinuncia al mandato



**Art. 103. GARANZIE DI LIBERTÀ DEL DIFENSORE.**

**1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:**

**a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;**

**b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.**

**2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.**


**3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. (...)**

**4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.**

**5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.**

**6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.**

**7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. (...)**



**Il codice di procedura penale prevede una persona offesa di “creazione legislativa”.**

**Ai sensi dell'art. 90, comma 3,**

**qualora una persona sia *deceduta in conseguenza del reato*,**

**le facoltà e i diritti previsti dalla legge in favore della persona offesa**

**sono esercitati dai “prossimi congiunti” di essa**

**(e cioè dai parenti e dagli affini fino al terzo grado; art. 307, comma 4 c.p.)**

**o**

**da persona alla medesima legata da relazione affettiva**

**e con essa stabilmente convivente.**

**Tutto ciò, prescindendo dai diritti di natura civilistica derivanti dalla successione;**

**pertanto la qualifica di offeso è attribuita *anche a chi ha rinunciato alla eredità*.**

**PERSONA OFFESA. DIRITTI DI INFORMATIVA (art. 90-bis c.p.p.).**

**«Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite,**

**in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:**

**a) alle modalità di presentazione degli atti di DENUNCIA o QUERELA,**

**al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo (omissis);**

**b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello STATO DEL PROCEDIMENTO**

**e delle iscrizioni (nel registro notizie di reato. 335, 1 e 2); (omissis);**

**d) alla facoltà di avvalersi della CONSULENZA LEGALE E DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;**

**e) alle modalità di esercizio del diritto ALL'INTERPRETAZIONE**

**e alla TRADUZIONE di atti del procedimento;**

**f) alle eventuali MISURE DI PROTEZIONE che possono essere disposte in suo favore;**

**g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea**

**diverso da quello in cui è stato commesso il reato; (omissis);**

**l) alle modalità di rimborso delle SPESE sostenute**

**in relazione alla partecipazione al procedimento penale;**

**m) alla possibilità di chiedere il RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA REATO; (omissis);**

**p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, «alle case rifugio e ai**

**servizi di assistenza alle vittime di reato» (così mod. dalla legge n. 69 del 2019 c.d. codice rosso).**

**La persona  
offesa  
vulnerabile  
gode  
di protezioni  
nel momento  
in cui è  
esaminata nel  
procedimento  
penale:**

**incidente  
probatorio  
anche fuori  
dei casi  
di non  
rinviiabilità;**

**registrazione  
fonografica o  
audiovisiva;**

**assunzione  
in strutture  
diverse dal  
tribunale;**

**vetro specchio**

**Se è MINORENNE, la persona offesa gode di vari tipi di protezione  
che sono previsti soltanto quando il procedimento penale ha per oggetto  
quei reati di VIOLENZA ALLA PERSONA  
che sono indicati espressamente dal codice (es. 392, comma 1-bis)**

**A prescindere dall'essere minorenni o maggiorenni,  
la persona offesa gode di vari tipi di protezione  
qualora si trovi in concreto  
in quelle CONDIZIONI di PARTICOLARE VULNERABILITÀ  
che sono descritte dal codice (art. 90-quater)  
e che non sono limitate a un elenco tassativo di reati.**

**La condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta,  
oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica,  
dal tipo di reato,  
dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.**

**Per la valutazione della condizione si tiene conto  
se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale,  
se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo,  
anche internazionale, o di tratta degli esseri umani,  
se si caratterizza per finalità di discriminazione,  
e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente  
o economicamente dipendente dall'autore del reato**

## Scelte del danneggiato dal reato

**azione civile  
tempestiva davanti  
al giudice civile  
(75.2)**

**il giudice civile  
può condannare  
il convenuto  
(l'imputato)  
al risarcimento  
del danno;**

**non è vincolato  
dall'eventuale  
giudicato penale  
di assoluzione  
(652)**

**azione civile  
davanti al giudice penale (75.1)**

**condanna penale**


**il giudice penale  
condanna  
l'imputato  
a risarcire  
il danno (538)**

**assoluzione**

**in determinati casi  
la sentenza penale irrevocabile di assoluzione  
con formula piena  
preclude il risarcimento del danno**

**azione civile  
non tempestiva davanti  
al giudice civile,  
e cioè proposta  
dopo la sentenza penale  
di primo grado**

**il processo civile è  
sospeso fino alla  
sentenza penale  
irrevocabile (75.3)**



**Atti del giudice (125):** sentenza  
ordinanza  
decreto

**Atti delle parti:** richieste  
memorie

## DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

### in generale

- 1) verbale in forma integrale (134.2):  
stenotipia o scrittura manuale.
- 2) verbale in forma riassuntiva (134.3) con  
riproduzione fonografica in dibattimento.
- 3) verbale in forma riassuntiva  
senza riproduzione fonografica (140).

### nelle indagini preliminari

- 1) PM (373.1) e polizia giudiziaria (357.2)  
redigono il verbale in forma integrale per atti specifici
- 3) PM (373.3) e polizia g. (357.2) per i residui atti  
redigono verbale in forma riassuntiva.
- 4) se atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza:  
è fatta “annotazione” dalla polizia g.  
(357.1; 115 att.) o dal PM (373.3; 119 att.).
- 5) documentazione integrale,  
con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva:
  - a) discrezionale (ritenuta  
assolutamente indispensabile dall'autorità);
  - b) consentita se persona in condizioni  
di particolare vulnerabilità (90-*quater*);
  - c) obbligatoria quando vi è l'interrogatorio  
di persona in stato di detenzione  
svolto fuori udienza(141-bis).

***Contenuto del verbale. 136, co. 1.***

**«il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute (...), la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste».**

**Verbale**

***Valore probatorio del verbale.***

**- *Relazione al progetto del c.p.p.*, 1988, pag. 51: «(...) il verbale deve bensì documentare gli atti, ma non è esso stesso fonte di prova, di modo che è implicita la *libera valutazione* di quanto è in esso racchiuso».**

**VERBALE DI ARRESTO IN FLAGRANZA (art. 380 c.p.p.)**

**L'anno ....., addì ... del mese di ....., alle ore ..... in ....., presso gli uffici del Nucleo Regionale Polizia Tributaria ... - Gruppo Operativo Antidroga, viene redatto il presente verbale per far risultare quanto segue:**

**VERBALIZZANTI**

**M.O. xx; M.O. yy; Fin. Zz, tutti appartenenti al Comando in intestazione.**

**INDAGATO**

**....., nato a ..... (.....) il ....., in Italia senza fissa dimora.**

**FATTO**

**Nel corso di un controllo espletato sulla tratta ferroviaria ....., in data odierna, a bordo del treno regionale ....., partito dalla stazione di ..... alle ore ....., è stata notata la presenza di un ragazzo dell'apparente età di circa 20 anni, il quale, pur avendo la possibilità di sistemare il bagaglio al seguito nell'apposito alloggiamento ovvero sopra i sedili adiacenti al suo – non occupati -, ha preferito posizionare il proprio zaino fra il lato sinistro del convoglio vicino al finestrino ed il proprio corpo tenendolo stretto sotto il braccio. Dopo aver osservato il comportamento del giovane per alcuni minuti, in prossimità della stazione ferroviaria di ..... (...), appartenenti al Comando in intestazione hanno proceduto ad identificare il giovane con le modalità di rito; egli non è stato in grado di esibire alcun documento di riconoscimento; inoltre, valutato che il controllo in atto aveva provocato una sorta di nervosismo da parte del ....., si è proceduto ad effettuare la perquisizione ex art.103 del D.P.R.309/90 del nominato e del bagaglio al seguito.**

**Il suddetto controllo ha permesso di rinvenire, all'interno del predetto zaino, complessivi gr. 2041, al lordo del confezionamento, di sostanza stupefacente rivelatasi eroina al successivo esame del Narcotest.**

**Per quanto sopra, i militari operanti hanno proceduto all'arresto di: ....., nato a ..... (.....) il ....., responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80, 2° comma, del D.P.R. 309/1990 . %**

**Verbale di arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.) (segue) Si dà atto che alle ore .. circa del ....., i militari verbalizzanti hanno dato notizia dell'avvenuto arresto al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....., nella persona della Dott.ssa ..., contattata a mezzo telefono.**

**L'arrestato, invitato dai verbalizzanti a nominare il difensore di fiducia, ha dichiarato di volersi avvalere del difensore d'ufficio. Pertanto si è proceduto alla nomina dell'avvocato d'ufficio ..... con studio in ..... via ..... tel....., giusta comunicazione fornita dal numero verde degli Avvocati.**

**Si dà atto che alle ore ... del ..... è stato contattato l'avvocato..... mezzo telefono, all'utenza....., il quale è stato notiziato a mezzo messaggio registrato sulla propria segreteria telefonica e, successivamente, alle ore 19.40 circa è stato personalmente reso edotto di quanto sopra a seguito di comunicazione telefonica effettuata dal citato legale.**

**I militari verbalizzanti hanno chiesto altresì all'arrestato, che ha dichiarato di comprendere e parlare la lingua italiana, se desiderasse avvisare i propri familiari. In merito .....ha dichiarato di non voler avvisare i propri familiari.**

**Si dà altresì atto che i verbalizzanti hanno invitato il predetto ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 C.p.p. e che lo stesso ha dichiarato di voler eleggere domicilio presso lo studio legale del difensore d'ufficio il quale, contattato, ha dato il proprio assenso.**

**L'arrestato, al termine delle operazioni, verrà associato presso la Casa Circondariale di ....., per essere posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria precedente . Le operazioni di cui sopra sono terminate alle ore ... del ... Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente verbale viene confermato e sottoscritto.**

## **La notificazione**

**è lo strumento previsto dalla legge  
per rendere noto al destinatario un atto  
(o una attività) del procedimento;**

**di regola essa è eseguita mediante la consegna,  
al destinatario,  
della *copia* dell'atto da rendere noto.**

(31)

**La notificazione è lo strumento previsto dalla legge per rendere noto al destinatario un atto del procedimento; di regola essa è eseguita mediante la consegna, al destinatario, della copia dell'atto da rendere noto.**

**Nel caso in cui ciò non sia possibile,  
il codice effettua un bilanciamento tra due esigenze contrapposte.**

**Esigenza di portare alla conoscenza effettiva del destinatario l'atto da notificare**

**Ma la conoscenza effettiva è difficile da provare**

**Esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento**

**La conoscenza legale si ha mediante la presunzione di avvenuta conoscenza quando sono adempiute le attività previste dalla legge**

**La relazione di notificazione è il *verbale* di una attività compiuta; come tale, è destinata a far prova di quanto il pubblico ufficiale ha compiuto e dei fatti da lui constatati.**

**La notificazione produce effetto, per ciascun destinatario, dal giorno della sua esecuzione (art. 168, comma 3); pertanto, da tale momento l'atto si presume conosciuto dal destinatario**

**Relazione di notificazione**

**(art. 168)**

**n. ...reg. cron.**

**Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2009 alle ore 16 in ... su richiesta di .....**

**Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notificazioni**

**presso la Corte d'appello di .....,**


**ho notificato l'atto che precede al Sig. X Y residente in ... via ... n. ...**

**mediante consegna di copia conforme all'originale**

**a X Y persona qualificatasi per il medesimo destinatario.**

**L'aiutante Ufficiale Giudiziario**

**.....**



**Notificazioni**

**Disposte dal giudice (148); eccezionalmente a mezzo telefono (149)**

**Soggetti legittimati a disporre le notificazioni**

**Disposte dal PM (151):**  
 a) eseguite di regola dall'ufficiale giudiziario;  
 b) eseguite dalla PG - NEI SOLI CASI di atti che la PG è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (151);  
 - SEMPRE su ordine del PM per i reati gravi 407 co. 2 lett. a n. 1,3,4.

**Chieste dalle parti private mediante ufficiale giudiziario o effettuate dal difensore mediante lettera raccomandata (152)**

**Destinatari delle notificazioni**

**-Al pubblico ministero (153).  
-Al difensore (148.2-bis)**

**-All'imputato detenuto (156).  
-All'imputato non detenuto (161): a) nel domicilio dichiarato;  
b) nel domicilio eletto;  
c) consegna alla persona (o a convivente o portiere) nel domicilio, nell'abitazione, nel luogo di lavoro ecc.;  
-Prima notificazione all'imputato non detenuto (156)  
Eventuale decreto di irreperibilità (159).  
-Successive notificazioni al difensore di fiducia, se le accetta (157 co. 8-bis).  
-All'imputato all'estero (169).**

**Alla persona offesa, parte civile, responsabile civile ecc. (167): sono eseguite presso i difensori**

**Mezzi non ordinari di notifica**

**Notificazioni a mezzo posta (170)**

**Notificazioni telematiche a mezzo PEC**

**-Soggetti legittimati a disporle dal 15.12.2014 (ai sensi del d.l. n. 179 del 2012, art. 16):  
corti d'appello, relative procure generali, tribunali, relative procure della repubblica;  
altri uffici soltanto se espressamente autorizzati dal ministero.  
-Tipologia di comunicazione: notificazioni al difensore o a persone diverse da imputati**

## La traduzione degli atti: l'interprete (35)

**Funzione tradizionale: come strumento per l'assunzione di un atto del procedimento**

**Quando occorre tradurre per L'AUTORITÀ PROCEDENTE un documento scritto in lingua straniera; o quando una persona che non conosce la lingua italiana vuole fare una dichiarazione (143-bis.1)**

**Funzione innovativa:**

**diritto della persona,**

**che non conosce la lingua italiana,**

**di farsi assistere da un interprete**

**imputato**

**- L'imputato ha diritto di farsi ASSISTERE gratuitamente da un interprete (143.1):**

- a) al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa;**
- b) per le comunicazioni con il difensore prima di rendere interrogatorio o al fine di presentare richieste o memorie.**

**- È obbligatorio TRADURRE per scritto all'imputato, entro un termine congruo, determinati atti (143.2):**


- l'informazione di garanzia e sul diritto di difesa;**
- i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali;**
- l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;**
- i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio;**
- le sentenze.**

**- Spetta al potere discrezionale dell'autorità procedente far tradurre (anche solo *oralmente*) gli altri atti essenziali al fine di consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico (143.3)**

**offeso**

**È obbligatorio nominare un interprete:**

- a) quando occorre procedere all'audizione della persona offesa (art. 143-bis.2);**
- b) nei casi in cui l'offeso intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete (143-bis.2);**
- c) quando occorre tradurre atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei diritti dell'offeso, ma la traduzione può essere disposta sia in forma *orale*, sia per *riassunto*, se non ne derivi pregiudizio ai diritti del medesimo (143-bis.4)**



**Inammissibilità: la richiesta  
di una parte non ha i requisiti  
prescritti espressamente  
a pena di inammissibilità**

**Decadenza:  
è scaduto il termine perentorio  
per compiere un determinato atto**

**Nullità: l'atto è stato compiuto  
non osservando  
una modalità di compimento  
prescritta espressamente  
a pena di nullità**

**Inutilizzabilità:  
è stato violato  
il divieto processuale  
di ammettere o di valutare una prova**

**Il giudice  
non esamina nel merito  
l'atto invalido,  
ma si limita a dichiararlo  
inammissibile**

**Il giudice  
dichiara la nullità dell'atto,  
dopo aver accertato  
che non vi è stata sanatoria**

**Il giudice nel decidere  
non utilizza  
la prova invalida**

## **Termini perentori**

### **Termine PERENTORIO**

**(previsto a pena di decadenza):**

**l'atto compiuto dopo determinato periodo di tempo è invalido.**

**Tassatività: soltanto nei casi previsti dalla legge (173)**

**Es. l'impugnazione è inammissibile se presentata oltre i termini *ex* 585 (591.1).**

### **Termine ORDINATORIO**

**(previsto non a pena di decadenza):**

**l'atto, compiuto dopo determinato periodo di tempo, è valido.**

**Es. la sentenza deve essere depositata, di regola, entro 15 giorni (544.1);**

**ma può essere depositata oltre.**

**Del deposito dovrà essere dato avviso alle parti**

## **Termini dilatori o acceleratori**

### **Termini ACCELERATORI:**

**limite di tempo entro il quale deve essere compiuto un atto perché questo sia valido.**

**Es. entro 30 giorni si può presentare impugnazione contro una sentenza a pena di decadenza  
(art. 585)**

### **Termini DILATORI (detti anche “termini liberi”):**

**periodo di tempo  
che deve essere lasciato libero  
in attesa che un atto sia compiuto.**

**Es. deve essere dato avviso al difensore dell’indagato  
24 ore prima che un atto di indagine garantito  
sia compiuto (364.3)**

**Restituzione nel termine: ipotesi generale (art. 175 co. 1)**

**Il pubblico ministero, le parti private o i difensori *per caso fortuito o forza maggiore*  
non hanno osservato un termine stabilito a pena di decadenza (175 co. 1)**

**Non più di una volta in ciascun grado  
la parte può chiedere la restituzione nel termine  
al giudice che procede al tempo della presentazione;  
ma deve farlo entro 10 gg. dalla cessazione del fatto che costituisce *caso fortuito o forza maggiore*.  
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il GIP.**

**Il giudice decide**

**Il giudice respinge la richiesta  
con ordinanza motivata (175 co. 2)**

**La parte può proporre  
ricorso per cassazione (175 co. 6)**

**Il giudice accoglie la richiesta; adotta  
i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti  
determinati dalla scadenza del termine (175 co. 7)**

**L'ordinanza può essere impugnata  
insieme alla sentenza (175 co. 5)**

**Nullità:**

**l'atto è stato  
compiuto  
non osservando  
una modalità  
di compimento  
prescritta  
espressamente  
“a pena  
di nullità”  
art. 177**

**nullità  
generale  
art. 178**

**E' sempre prescritta a pena di nullità**

**l'osservanza delle disposizioni concernenti:**

- a) le condizioni di CAPACITÀ del giudice  
e il NUMERO DEI GIUDICI necessario per costituire i  
collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;**
- b) L'INIZIATIVA del pubblico ministero  
nell'esercizio dell'AZIONE PENALE  
*e la sua partecipazione al procedimento;***
- c) *l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato  
e delle altre parti private  
nonché la citazione in giudizio  
della persona offesa dal reato e del querelante***

**nullità  
speciale**

**art. 199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.**

- 1. I prossimi congiunti dell'imputato  
non sono obbligati a deporre (...).**
- 2. Il giudice, a pena di nullità,  
avvisa le persone predette della facoltà di astenersi  
chiedendo loro se intendono avvalersene.**

### **Nullità generali (art. 178):**

**E' sempre prescritta a pena di nullità  
l'osservanza delle disposizioni concernenti:**

- a) le condizioni di CAPACITÀ del giudice  
e il NUMERO dei giudici necessario  
per costituire i collegi stabilito  
dalle leggi di ordinamento giudiziario;**
- b) L'INIZIATIVA del pubblico ministero  
nell'esercizio dell'AZIONE PENALE  
*e la sua partecipazione al procedimento;***
- c) *l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza  
dell'imputato  
e delle altre parti private  
nonché la citazione in giudizio della  
persona offesa dal reato e del querelante***

***Le rimanenti (altre) sono intermedie (art. 180)***

### **Nullità ASSOLUTE**

**(art. 179):**

- CAPACITÀ e  
NUMERO dei giudici.**
- INIZIATIVA del PM  
nell'esercizio  
dell'AZIONE PENALE.**
- omessa citazione  
dell'IMPUTATO e  
assenza  
del suo DIFENSORE  
se la sua presenza  
è obbligatoria**

### **Le nullità relative**

**(art. 181) sono  
le nullità speciali  
che non rientrano  
né nelle ASSOLUTE,  
né nelle *intermedie*.**

**Es. art. 199. 2.**

**Facoltà di astensione  
dei prossimi congiunti.**

- 1. I prossimi congiunti  
dell'imputato  
non sono obbligati  
a deporre (...).**
- 2. Il giudice,  
a pena di nullità,  
avvisa le persone predette  
della facoltà di astenersi  
chiedendo loro  
se intendono avvalersene.**

## **Nullità generali (art. 178):**

**E' sempre prescritta a pena di nullità  
l'osservanza delle disposizioni concernenti:**

- a) le condizioni di CAPACITÀ del giudice  
e il NUMERO dei giudici necessario  
per costituire i collegi stabilito  
dalle leggi di ordinamento giudiziario;**
- b) L'INIZIATIVA del pubblico ministero  
nell'esercizio dell'AZIONE PENALE  
*e la sua partecipazione al procedimento;***
- c) *l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza  
dell'imputato  
e delle altre parti private  
nonché la citazione in giudizio della  
persona offesa dal reato e del querelante***

*Le rimanenti (altre) sono intermedie (art. 180)*

## **Nullità ASSOLUTE**

**(art. 179):**

- CAPACITÀ e  
NUMERO dei giudici.**
- INIZIATIVA del PM  
nell'esercizio  
dell'AZIONE PENALE.**
- omessa citazione  
dell'IMPUTATO e  
assenza del  
suo DIFENSORE  
se la sua presenza  
è obbligatoria**

## **Le nullità relative**

**(art. 181) sono  
le nullità speciali  
che non rientrano  
né nelle ASSOLUTE,  
né nelle *intermedie*.**

**Es. art. 199.2.**

**Facoltà di astensione  
dei prossimi congiunti.**

- 1. I prossimi congiunti  
dell'imputato  
non sono obbligati  
a deporre (...).**
- 2. Il giudice,  
a pena di nullità,  
avvisa le persone predette  
della facoltà di astenersi  
chiedendo loro  
se intendono avvalersene.**


**MODALITA' DI  
PREVISIONE**


**NULLITA'  
SPECIALI**

**NULLITA' GENERALI ( 178)**

<b>CATEGORIE</b>	<b>NULLITA' RELATIVE (181.1) (sono le nullità speciali che non rientrano nelle nullità generali)</b>	<b>NULLITA' INTERMEDIE (180)</b>	<b>NULLITA' ASSOLUTE (179)</b>
<b>CONTENUTO DELLA INOSSERVANZA</b>	<b>Es., art. 109.3, 199.2.</b>	<b>178.b: <i>partecipazione</i> del PM al procedimento.  178.c: <i>intervento, assistenza e rappresentanza</i> dell'imputato e delle altre parti private; <i>citazione in</i> giudizio dell'offeso</b>	<b>- 178.a: <i>capacità e numero</i> dei giudici. - 178.b: <i>iniziativa</i> del PM nell'esercizio dell'azione penale. - Omessa <i>citazione</i> dell'imputato e <i>assenza</i> del suo difensore (se la presenza è obbligatoria)</b>
<b>REGIME GIURIDICO</b>	<b>Sono dichiarate su eccezione di parte (181.1)</b>	<b>Sono dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio (179, 180)</b>	
<b>sanatorie generali - (183.1 a)</b>			<b>insanabili (179)</b>

<b>Regime</b>	<b>NULLITÀ ASSOLUTE</b>	<b>NULLITÀ INTERMEDIE</b>	<b>NULLITÀ RELATIVE</b>
<b>Termine massimo per rilevare le nullità degli atti di indagine</b>	<b>in ogni stato e grado del procedimento (179.1)</b>	<b>prima della deliberazione della sentenza di primo grado (180)</b>	<b>prima della decisione nell'udienza preliminare (181.2)</b>
<b>Limiti di deducibilità</b>	<b>Nessun limite di deducibilità</b>	<p><b>La nullità non può essere dedotta:</b></p> <p><b>(182.1) dalla parte che vi ha dato causa o che ha concorso a darvi causa;</b></p> <p><b>(182.1) dalla parte che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata;</b></p> <p><b>(182.2) dalla parte che ha assistito all'atto e che non ha eccepito la nullità prima dell'atto stesso o immediatamente dopo</b></p>	
<b>Sanatorie</b>	<b>Nessuna sanatoria generale (179); le sanatorie speciali sono previste dall'art. 184</b>	<p><b>Sanatorie generali:</b></p> <p><b>(183.1 a) la parte interessata ha rinunciato ad eccepire la nullità o ha accettato gli effetti dell'atto;</b></p> <p><b>(183.1 b) la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato</b></p>	





**Esigenza  
di  
assicurare  
un  
accerta-  
mento  
attendibile  
dei  
fatti**

**ed**

**il rispetto  
dei diritti  
fonda-  
mentali  
della  
persona  
umana**

**La violazione  
di un divieto probatorio  
*in qualsiasi fase  
del procedimento*  
rende la prova  
non utilizzabile  
(191).**

**Inutilizzabilità patologica**

**Di regola, la prova assunta  
durante le indagini  
non è utilizzabile  
per la decisione  
*in dibattimento*  
(526.1; 514.1).**

**Inutilizzabilità fisiologica**

**Esigenza di  
accertare  
i fatti  
in modo  
dialettico:  
principio  
del contrad-  
dittorio  
nella  
formazione  
della prova.**

**Regola.  
111.4 Cost.**

**Eccezione  
111.5 Cost.:  
a) consenso  
dell'impu-  
tato;  
b) l'atto è  
non  
ripetibile;  
c) il  
dichiarante  
è stato  
minacciato**

# NOTIZIA DI REATO

**Regola: denuncia  
facoltativa (333)**

**Eccezione:  
denuncia  
obbligatoria**

**1) per la persona  
privata**

**2) per il pubblico  
ufficiale  
(361 c.p.)  
e per l'incaricato di  
pubblico servizio  
(362 c.p.)**

**3) per il professionista  
sanitario  
(365 c.p.)**

**“cittadino italiano”**: se viene a conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell'ergastolo (364 c.p.)

**“chiunque”**: se sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.; art. 3 D.L. n. 8 del 1991)

se vengono a conoscenza di un reato (non procedibile a querela) nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni

se questi ha prestato la propria opera a favore della persona offesa in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per cui si debba procedere d'ufficio

<p><b>Pubblico ufficiale</b> <b>(357 c.p.)</b></p>	<p><b>Incaricato di pubblico servizio</b> <b>(358 c.p.)</b></p>	<p><b>Soggetti carenti</b> <b>di tali qualifiche</b></p>
<p><b>La funzione o attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi</b> <b>(357 co. 1 c.p.)</b></p>		
<p><b>È esercitata una</b> <b>“funzione” pubblica,</b> <b>e cioè:</b></p> <p><b>1) formazione o manifestazione</b> <b>della volontà della</b> <b>pubblica amministrazione;</b></p> <p><b>2) esercizio di</b> <b>poteri autoritativi;</b></p> <p><b>3) esercizio di</b> <b>poteri certificativi</b> <b>(357 co. 2 c.p.)</b></p>	<p><b>È svolto un</b> <b>pubblico “servizio”</b></p> <p><b>con esclusione</b></p> <p><b>dei poteri tipici</b> <b>della pubblica funzione</b></p>	<p><b>Sono svolte</b></p> <p><b>mansioni d’ordine</b> <b>o</b></p> <p><b>prestazione</b> <b>di opera</b> <b>meramente materiale</b></p>

### Azione penale (405): effetti.

- a) pone al giudice l'obbligo di decidere su di un determinato fatto storico con sentenza;
- b) fissa in modo tendenzialmente immutabile l'oggetto del processo, e cioè impone al giudice il divieto di decidere su di un fatto storico differente da quello precisato nell'imputazione.

### Azione penale: caratteristiche.

- 1) **Obbligatorietà:** l'art. 112 Cost. impone al pubblico ministero di valutare la fondatezza della notizia di reato e di compiere le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione (art. 326).
- 2) **Monopolio dell'azione penale:** in base all'art. 405, solo il pubblico ministero può formulare l'imputazione.
- 3) **Procedibilità d'ufficio.** In base all'art. 50, co. 2, di regola il pubblico ministero non è vincolato all'iniziativa di altri soggetti, salvo quando è necessaria una condizione di procedibilità: querela, istanza, richiesta o autorizzazione a procedere.
- 4) **L'azione penale è irretrattabile** (art. 50, co. 3): «il suo esercizio può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge».  
Es. di interruzione: art. 71: se «risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento», il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso.

**Indagini Preliminari (326)**



*Richiesta di rinvio a giudizio*





**Udienza preliminare (421)**



**Giudizio (526)**

**soggetti del procedimento**



# SENTENZA

**fatto storico  
ricostruito  
attraverso  
le prove**

**fatto  
tipico  
ricostruito  
mediante  
la interpretazione  
della legge**

**giudizio  
di  
conformità**

**assoluzione**

**condanna**

**motivazione**

**dispositivo**

## **PROCEDIMENTO PROBATORIO**

## **PROVA**

**oggetto di prova (187)**

**fonte di prova (65.1)**

**mezzo di prova (194-243)**

**elemento di prova (65.1)**

**risultato probatorio (192.1)**

**fatto storico  
ricostruito mediante prove**

**PROCEDIMENTO  
PROBATORIO**

**PROVA**

**oggetto di prova (187)**

**ricerca (326; 327-bis)**

**fonte di prova (65.1)**

**ammissione (190)**

**mezzo di prova (194-243)**

**assunzione (498-499)**

**elemento di prova (65.1)**

**valutazione (192)**

**risultato probatorio (192.1)**

**decisione (546)**

**fatto storico  
ricostruito mediante prove**

## IL RAGIONAMENTO INFERENZIALE

<b>PROVA RAPPRESENTATIVA</b>	<b>INDIZIO O PROVA CRITICA (192. 2 c.p.p.)</b>
<p data-bbox="150 415 571 586"><b>Fatto noto: rappresentazione di un fatto da provare</b></p> <p data-bbox="340 622 359 686">↓</p> <p data-bbox="104 765 620 872"><b>valutazione di credibilità e attendibilità</b></p> <p data-bbox="340 951 359 1065">↓</p> <p data-bbox="137 1108 587 1150"><b>Fatto storico ricostruito</b></p>	

**Prova. Definizione.**

**“Prova rappresentativa” è quel ragionamento che dal fatto noto ricava,  
per rappresentazione, l'esistenza del fatto da provare.**

**Rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente,  
in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente.**

**Pertanto, la *rappresentazione* è il modo  
con cui un fatto può essere reso conoscibile da altre persone.**

## IL RAGIONAMENTO INFERENZIALE

<b>PROVA RAPPRESENTATIVA</b>	<b>INDIZIO O PROVA CRITICA (192. 2 c.p.p.)</b>
<p data-bbox="150 411 575 572"><b>Fatto noto: rappresentazione di un fatto da provare</b></p> <p data-bbox="343 605 363 662">↓</p> <p data-bbox="104 739 625 839"><b>valutazione di credibilità e attendibilità</b></p> <p data-bbox="343 919 363 1019">↓</p> <p data-bbox="135 1062 595 1105"><b>Fatto storico ricostruito</b></p>	<p data-bbox="826 411 1329 511"><b>Fatto provato: è la circostanza indiziante</b></p> <p data-bbox="1045 576 1064 634">↓</p> <p data-bbox="857 762 1290 862"><b>massima di esperienza o legge scientifica</b></p> <p data-bbox="1045 928 1064 1019">↓</p> <p data-bbox="846 1056 1302 1099"><b>Fatto storico ricostruito</b></p>

**Prova indiziaria (detta anche prova critica).**

**La prova indiziaria è quel ragionamento**

**che da un fatto provato (c.d. circostanza indiziante)**

**mediante una massima di esperienza o una legge scientifica,**

**ricava l'esistenza di un *ulteriore fatto da provare***

**(ad esempio, il *fatto storico addebitato all'imputato*)**

**CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, 3 ed., 1913, p. 1027**

**Le massime d'esperienza sono «giudizi generali (...)**

**fondati sull'osservazione di quanto comunemente avviene**

*(id quod plerumque accidit)*

**e che come tali possono formarsi in astratto**

**da ogni persona sana di mente e di media cultura».**

**Secondo la Corte di cassazione**

**«la differenza tra massima di esperienza e mera *congettura* risiede nel fatto**

**che nel primo caso (massima di esperienza)**

**il dato è già stato (...) sottoposto a verifica empirica**

**e quindi la massima può essere formulata sulla scorta**

**(di ciò che avviene nella maggior parte dei casi),**

**mentre nel secondo caso (mera *congettura*) tale verifica non vi è stata,**

**nè può esservi,**

**ed essa resta affidata ad un mero calcolo di possibilità,**

**sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica**

**e quindi di dimostrazione»**

**(Cass., sez. I, 22 ottobre 1990, *CED* 186149).**

**La giurisprudenza afferma la necessità che la massima di esperienza**

**sia una regola di comportamento umano,**

**e non una «considerazione di ordine socio-culturale»**

**(Cass., 14 dicembre 1994, P.M. in c. Condrò, in *Guida dir.*, 1995, 20, 73).**

--

<b>Circostanza indiziante</b>		
-------------------------------	--	--

<b>Da un condominio, nel quale era stato commesso un furto, Sempronio è uscito con uno zaino alle 2.30 della notte del 4 agosto 2004.</b>		
---	--	--

<b>Si avvale della facoltà di non rispondere oppure fornisce un alibi che non è provato</b>		
---	--	--

--

## **RAGIONAMENTO INDUTTIVO**

### **FATTI SIMILI ALLA CIRCOSTANZA INDIZIANTE**

**Alfredo è uscito da un condominio con una valigia alle 3 di notte del 3.2.2002**

**Caio è uscito con uno zaino pesante da una abitazione alle 4 di notte del 4.5.2003**

**Mevio è uscito dal giardino di una villa con un sacco grande alle 2 di notte del 7.2.2004**

**Tutti costoro, interrogati, non hanno chiarito che cosa portavano ed il motivo per cui erano in strada.**

**È esperienza comune che i predetti avevano rubato in una abitazione.**

### **VALUTAZIONE**

**A fatti “simili”  
corrispondono  
comportamenti  
umani  
identici**

### **REGOLA DI ESPERIENZA**

**Chi viene sorpreso  
di notte con un sacco  
o altro  
in ora compatibile  
con il reato  
e  
non dà spiegazione  
su cosa porti con sé  
e per quale motivo,  
ha commesso un furto**

**Da casi particolari si ricava la regola**

**RAGIONAMENTO DEDUTTIVO****FATTO PROVATO  
(CIRCOSTANZA INDIZIANTE)**

**Da un condominio, nel quale  
era stato commesso un furto,  
Sempronio è uscito con uno zaino  
alle 2.30 di notte  
del 4 agosto 2004;  
non ha chiarito  
cosa portava nello zaino  
e per quali motivi.**

**REGOLA DI  
ESPERIENZA**

**Chi viene sorpreso  
con un sacco  
o altro di notte  
e  
non dà spiegazione  
su cosa porti con sé  
e per quale motivo,  
ha commesso un furto**

**FATTO STORICO  
ACCERTATO**

**Sempronio  
ha commesso  
il furto  
nel condominio**

**Al caso particolare si applica la regola di esperienza**



*Impronta digitale con disegno «ad ansa».*



*Polpastrello definito «a vortice»*



*Dermatoglifi chiamati «ad arco semplice»*



*Creste ad L, nella sindrome di Down*

*1981 - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bari*

**RAGIONAMENTO INDUTTIVO****FATTI STORICI**

**Sono esaminate milioni di impronte digitali e si accerta che non esistono due persone che abbiano 16 minuzie simili nelle impronte digitali**

**VALUTAZIONE**

**viene elaborata una legge scientifica probabilistica**

**LEGGE SCIENTIFICA**

**la presenza di sedici minuzie simili tra due impronte, in assenza di difformità, fa concludere che con probabilità altissima le impronte sono state lasciate dalla medesima persona**

**DA CASI PARTICOLARI SI RICAVA UNA LEGGE SCIENTIFICA**

**RAGIONAMENTO DEDUTTIVO**

**FATTO PROVATO**  
(CIRCOSTANZA INDIZIANTE)

**tra la impronta  
di Sempronio  
e quella trovata  
nella abitazione X  
vi sono 16 minuzie simili  
e sono assenti difformità**

**LEGGE  
SCIENTIFICA**

**la presenza  
di 16 minuzie simili  
tra due impronte,  
in assenza di difformità,  
fa concludere che  
con probabilità altissima  
le impronte sono state lasciate  
dalla medesima persona**

**FATTO STORICO  
ACCERTATO**

**Sempronio  
ha lasciato  
la sua impronta  
nella abitazione X**

## **LEGGI SCIENTIFICHE**

- **Hanno un valore generale.**
- **Il fatto è ripetibile.**
- **È misurabile mediante quantità.**
- **La regola è controllabile dagli scienziati.**

## **MASSIME DI ESPERIENZA**

- **Hanno eccezioni.**
- **Il fatto non è ripetibile.**
- **Il fatto non è misurabile mediante quantità.**
- **La regola non è controllabile.**

**Scienza è quel tipo di conoscenza che ha le seguenti caratteristiche:**

**- ha per oggetto i fatti della natura;**

**- è ordinata secondo un insieme di regole generali**

**che sono denominate leggi scientifiche**

**e che sono collegate tra loro in modo sistematico;**

**- accoglie un metodo controllabile dagli studiosi**

**nella formulazione delle leggi,**

**nella verifica**

**e nella sottoposizione a smentita delle stesse.**

**Si definisce scientifica quella prova che,  
partendo da un fatto dimostrato,  
utilizza una legge scientifica per accertare  
l'esistenza di un ulteriore fatto da provare.**

**Le massime di esperienza consentono di affermare che,  
dato l'evento A, seguirà come conseguenza l'evento B;**

**raramente consentono di affermare che,**

**in presenza di un evento B, l'unica causa di esso è l'evento A.**

**Anche quando la massima di esperienza è altamente probabile,**

**resta la possibilità che l'evento B possa avere anche *altre cause differenti da A.***

**Il problema sta nel fatto che, nel processo penale,**

**si parte dall'evento B per accertare che la causa è stato l'evento A:**

**e cioè, si utilizza la massima di esperienza “a ritroso”.**

**Per questa ragione, colui che deve ricostruire la causa di un evento B**

**utilizza inizialmente il suo bagaglio di conoscenze**

**per formulare *tutte le ipotesi sulle possibili cause di B.***

***Tra queste ipotesi l'investigatore sceglie quella***

***che appare la più probabile in riferimento al caso concreto;***

***ma si tratta pur sempre di una scelta opinabile.***

**GUP Vigevano, 17 dicembre 2009, Stasi.**

**Tesi dell'accusa:**

**-Il percorso tra l'ingresso di casa e il punto in cui Stasi era arrivato, era disseminato**

**di macchie di sangue fresco.**

**-Sotto la suola delle scarpe di Alberto Stasi**

**non vi erano macchie di sangue.**

**- Massima di esperienza: "l'uomo cammina**

**percorrendo il percorso più breve**

**da un punto all'altro".**

**- È non verosimile**

**la versione dell'imputato,**

**che affermava di aver raggiunto**

**dalla porta di ingresso**

**un determinato punto della casa,**

**ma non si era sporcato**

**le soles delle scarpe**

**GUP Vigevano, 17 dicembre 2009, Stasi.**

**Tesi dell'accusa:**

**-Il percorso tra l'ingresso di casa e il punto in cui Stasi era arrivato, era disseminato**

**di macchie di sangue fresco.**

**-Sotto la suola delle scarpe di Alberto Stasi non vi erano macchie di sangue.**

**- Massima di esperienza: "l'uomo cammina percorrendo il percorso più breve da un punto all'altro".**

**- È non verosimile**

**la versione dell'imputato,**

**che affermava di aver raggiunto**

**dalla porta di ingresso**

**un determinato punto della casa,**

**ma non si era sporcato**

**le suole delle scarpe.**

**- un ingegnere dell'Università di Torino**

**ha effettuato un esperimento**

**utilizzando un finto pavimento macchiato**

**e ha chiesto**

**a più persone di correre**

**da un punto all'altro della stanza**

**così ricostruita in laboratorio.**

**- L'esperimento ha dimostrato che**

**esiste la tendenza nell'essere umano**

**a camminare evitando di calpestare**

**le macchie di sangue fresco.**

**- Vi è un possibile motivo**

**per cui le sue scarpe di Stasi**

**non si sono sporcate.**

## **Ragionamento induttivo**

**Fatto provato  
(circostanza indiziante)**

**regola di esperienza**

**fatto storico accertato**

**Le impronte digitali  
rilevate nella casa svaligiata  
appartengono a Sempronio;  
Sempronio non ha dato spiegazioni  
sul perché le sue impronte  
si trovano nella casa svaligiata**

**Da casi particolari si ricava la regola di esperienza**

## Ragionamento induttivo

### Fatti simili alla circostanza indiziante

**- Dalla comune esperienza risulta che le impronte digitali rilevate in una casa svaligiata appartenevano a Carlo; Carlo non aveva dato spiegazioni sul perché le sue impronte si trovano colà per motivi legittimi ed era risultato colpevole del furto in abitazione.**

**- Risulta anche che le impronte digitali rilevate in un'altra casa svaligiata appartenevano a Lorenzo; Lorenzo non aveva dato spiegazioni sul perché le sue impronte si trovano colà per motivi legittimi ed era risultato colpevole del furto in abitazione.**

### Regola di esperienza

**Chi ha lasciato le proprie impronte sul luogo del delitto e non dà spiegazione sul perché vi è stato per motivi legittimi, ha commesso il delitto**

**Da casi particolari si ricava la regola di esperienza**

## Ragionamento deduttivo

**Fatto provato  
(circostanza indiziante)**

**Le impronte digitali  
rilevate nella casa svaligiata  
appartengono a Sempronio;**

**Sempronio non ha dato spiegazioni  
sul perché le sue impronte  
si trovano nella casa svaligiata**

**Regola di esperienza**

**Chi ha lasciato le  
proprie impronte  
sul luogo del delitto  
e  
non dà spiegazione  
sul perché vi è stato  
per motivi legittimi,  
ha commesso il delitto**

**Fatto storico accertato**

**Sempronio  
ha compiuto il furto  
nell'abitazione svaligiata**

**Al caso particolare si applica la regola di esperienza**

**Vi è, però, una difficoltà,**

**che si incontra anche a proposito dell'uso delle massime di esperienza.**

**Le leggi scientifiche consentono di affermare che, dato l'evento A,**

**seguirà come conseguenza l'evento B;**

**raramente consentono di affermare che, in presenza di un evento B,**

**l'unica causa di esso è l'evento A.**

**Anche quando la legge è altamente predittiva,**

**nel senso che ricollega l'evento B come conseguenza molto probabile della causa A,**

**resta la possibilità che l'evento B possa avere anche altre cause differenti da A.**

**Il problema sta nel fatto che si utilizza la legge scientifica “a ritroso”.**

**Per questa ragione, colui che deve ricostruire la causa di un evento**

**utilizza inizialmente il suo bagaglio di conoscenze scientifiche**

**per formulare tutte le ipotesi sulle possibili cause.**

**Tra queste ipotesi l'investigatore sceglie quella**

**che appare la più probabile in riferimento al caso concreto.**

**Da osservazioni empiriche deduciamo la legge scientifica**

**secondo cui, quando piove (causa A), la strada è bagnata (evento B).**

**Se partiamo dal fatto che oggi la strada non è bagnata, stiamo utilizzando la regola in senso inverso:**

**quando la strada è asciutta non è piovuto.**

**Ma quando la strada appare bagnata, non è detto che sia piovuto;**

**può accadere che la strada sia bagnata per altre cause.**

**Al fine di escludere queste ultime, occorre tenere presente che quando piove**

**si bagna non solo la strada,**

**ma anche le auto in sosta (evento C):**

**pertanto se è bagnata la strada ma non le auto in sosta,**

**la legge scientifica “pioggia” risulta smentita**

*Il tentativo di smentita.*

**Formulata un'ipotesi che ricostruisce lo svolgimento dei fatti,**

**l'investigatore va a verificare se questa trova effettivamente conferma nella realtà.**

**Se la causa di B era l'evento A, allora sappiamo che,**

**in base a regole scientifiche o di esperienza, dovrebbe essersi verificato anche l'evento C,**

**che una legge collega alla causa A.**

**Quindi, si va a cercare se l'evento C si è verificato in concreto;**

**si tratta di un fatto che nell'immediatezza non era stato considerato significativo**

**in quanto ha assunto rilevanza soltanto nell'ipotesi selezionata.**

**Art. 27, comma 2 Cost.:**  
**«l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»**

```
graph TD; A["Art. 27, comma 2 Cost.:  
«l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»"] --> B["Regola di trattamento:  
è fatto divieto di applicare all'imputato  
la sanzione penale  
prima della condanna definitiva"]; A --> C["Regola probatoria.  
Art. 6 § 2  
della Convenzione europea sui diritti dell'uomo:  
«ogni persona accusata di un reato  
è presunta innocente  
fino a quando la sua colpevolezza  
non sia stata legalmente accertata»"]; B --> D["Prima della condanna definitiva  
può essere applicata soltanto  
una misura «cautelare»  
se strettamente necessaria  
(Corte cost. 210 del 2016)"]; C --> E["art. 533 c.p.p.:  
«il giudice pronuncia sentenza di condanna  
se l'imputato risulta colpevole  
del reato contestatogli  
al di là di ogni ragionevole dubbio»"];
```

**Regola di trattamento:**

**è fatto divieto di applicare all'imputato  
la sanzione penale  
prima della condanna definitiva**

**Prima della condanna definitiva  
può essere applicata soltanto  
una misura «cautelare»  
se strettamente necessaria  
(Corte cost. 210 del 2016)**

**Regola probatoria.**

**Art. 6 § 2**

**della Convenzione europea sui diritti dell'uomo:**

**«ogni persona accusata di un reato  
è presunta innocente  
fino a quando la sua colpevolezza  
non sia stata legalmente accertata»**

**art. 533 c.p.p.:**

**«il giudice pronuncia sentenza di condanna  
se l'imputato risulta colpevole  
del reato contestatogli  
al di là di ogni ragionevole dubbio»**

**Art. 2727 c.c. - Nozione.**

**Le presunzioni sono le conseguenze**

**che la legge o il giudice trae da un fatto noto**

**per risalire a un fatto ignorato.**

**Art. 2728 c.c. - Prova contro le presunzioni legali.**

**Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova**

**coloro a favore dei quali esse sono stabilite.**

**es. 231 c.c. – Paternità del marito.**

**L'onere è definibile come la situazione giuridica attraverso la quale  
l'ordinamento impone ad un soggetto di comportarsi in un determinato modo,  
se questi vuole ottenere un qualche vantaggio**

**ONERE**

**FORMALE**

**L'onere della prova in senso *formale* impone alle parti il dovere  
di chiedere al giudice l'ammissione del mezzo di prova (art. 190 c.p.p.).**

**L'onere è soddisfatto quando il giudice ha ammesso il mezzo di prova.**

**Pertanto, l'onere *formale* individua la parte sulla quale ricade  
lo SVANTAGGIO della mancata ammissione del mezzo di prova**

**L'onere è definibile come la situazione giuridica attraverso la quale l'ordinamento impone ad un soggetto di comportarsi in un determinato modo, se questi vuole ottenere un qualche vantaggio**

**ONERE**

**FORMALE**

**L'onere della prova in senso *formale* impone alle parti il dovere di chiedere al giudice l'ammissione del mezzo di prova (art. 190 c.p.p.).**

**L'onere è soddisfatto quando il giudice ha ammesso il mezzo di prova.**

**Pertanto, l'onere *formale* individua la parte sulla quale ricade lo SVANTAGGIO della mancata ammissione del mezzo di prova**

**ONERE**

**SOSTANZIALE**

**L'onere della prova in senso *sostanziale* è il dovere di convincere il giudice della esistenza del fatto affermato dalla parte.**

**L'onere è adempiuto quando il giudice ritiene esistente il fatto medesimo.**

**Pertanto, l'onere *sostanziale* individua la parte**

**sulla quale ricade lo SVANTAGGIO**

**di non aver convinto il giudice dell'esistenza del fatto affermato**

## **Onere sostanziale della prova: soggetti e oggetto**

**Colui che accusa deve provare i fatti  
sfavorevoli all'imputato**

**L'imputato ha l'onere di provare i fatti  
a sé favorevoli**

**L'accusa deve convincere il giudice  
che sono avvenuti i fatti  
enunciati nell'imputazione:  
elemento oggettivo (condotta, evento)  
e elemento soggettivo  
(dolo o colpa o preterintenzione).**

**L'imputato deve convincere il giudice  
che non sono avvenuti i fatti  
enunciati nell'imputazione:  
manca l'elemento oggettivo (condotta, evento)  
o manca l'elemento soggettivo  
(dolo o colpa o preterintenzione).**

**Oppure, deve convincere il giudice  
che vi era una causa di giustificazione  
(es. legittima difesa, o stato di necessità ecc.)**

## **Onere sostanziale della prova: soggetti e oggetto**

**Colui che accusa deve provare i fatti  
sfavorevoli all'imputato**

**L'imputato ha l'onere di provare i fatti  
a sé favorevoli**

**L'accusa deve convincere il giudice  
che sono avvenuti i fatti  
enunciati nell'imputazione:  
elemento oggettivo (condotta, evento)  
e elemento soggettivo  
(dolo o colpa o preterintenzione).**

**L'imputato deve convincere il giudice  
che non sono avvenuti i fatti  
enunciati nell'imputazione:  
manca l'elemento oggettivo (condotta, evento)  
o manca l'elemento soggettivo  
(dolo o colpa o preterintenzione).**

**Oppure, deve convincere il giudice  
che vi era una causa di giustificazione  
(es. legittima difesa, o stato di necessità ecc.)**

**L'accusa deve convincere il giudice  
che il testimone è credibile e attendibile**

**L'imputato deve convincere il giudice  
che il testimone non è credibile e attendibile**

**L'accusa deve escludere  
ogni ragionevole dubbio sulla reità**

**È sufficiente che l'imputato faccia *sorgere*  
un ragionevole dubbio sulla reità**

## **Il ragionevole dubbio**

**costituisce sia una regola probatoria,  
sia una regola di giudizio.**

**-Sotto il primo profilo, il ragionevole dubbio**

**nella sua veste di *regola probatoria***

**disciplina nel *quantum* l'onere della prova**

**che è a carico del pubblico ministero (533.1).**


**-Sotto il secondo profilo, il ragionevole dubbio prescrive**

**la *regola di giudizio* che il giudice deve applicare:**

**quando vi è il ragionevole dubbio,**

**il giudice deve ritenere come non provata la reità**

**e, conseguentemente, assolvere l'imputato (530.2)**



**Mezzi  
di  
prova**

- 1. Offrono al giudice elementi di prova *direttamente utilizzabili* in sede di decisione.**
- 2. L'elemento si forma in seguito all'esperimento del mezzo.**
- 3. Possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento  
o nell'incidente probatorio.**
- 4. Garanzia del contraddittorio nella formazione della prova**

**Mezzi di prova tipici (194-243):**

- testimonianza**
- esame delle parti**
- confronti**
- ricognizioni**
- esperimenti giudiziali**
- perizia**
- consulenza tecnica di parte**
- documenti**

## Mezzi di prova

1. Offrono al giudice elementi di prova *direttamente utilizzabili* in sede di decisione.
2. L'elemento si forma in seguito all'esperimento del mezzo.
3. Possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento  
o nell'incidente probatorio.
4. Garanzia del contraddittorio nella formazione della prova

### Mezzi di prova (194-243):

- testimonianza
- esame delle parti
- confronti
- ricognizioni
- esperimenti giudiziali
- perizia
- consulenza tecnica di parte
- documenti

### - Il sistema è informato

*al principio di legalità della prova,*  
in base al quale la prova costituisce  
uno strumento di conoscenza  
disciplinato dalla legge.

-È un'attuazione del principio di legalità del processo  
(111.1 Cost.)

- **contraddittorio oggettivo.**
  - **contraddittorio debole (*audiatur et altera pars*):**
    - diritto a conoscere i presupposti sui quali il giudice decide e ad argomentare sui medesimi (111 co. 2 Cost.).**
  - **contraddittorio forte: nella formazione della prova (111 co. 4 Cost.); inutilizzabilità fisiologica degli atti formati senza esame incrociato (526 co. 1 cpp).**
- **contraddittorio *soggettivo*: diritto dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore (111.3) (526 co. 1-bis cpp).**
- **oralità: si ha "oralità" in senso pieno soltanto quando coloro che ascoltano possono porre domande ed ottenere risposte a viva voce dal dichiarante.**
- **immediatezza: il principio è attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione finale sull'imputazione.**

**Esigenza di assicurare un accertamento attendibile dei fatti ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana**

**La violazione di un divieto probatorio *in qualsiasi fase del procedimento* rende la prova non utilizzabile (191).**

**Inutilizzabilità patologica**

**Di regola, la prova assunta durante le indagini non è utilizzabile per la decisione *in dibattimento* (526.1; 514.1).**

**Inutilizzabilità fisiologica**

**Esigenza di accertare i fatti in modo dialettico: principio del contraddittorio nella formazione della prova.**

**Regola. 111.4 Cost.**

**Eccezione 111.5 Cost.:**  
a) consenso dell'imputato;  
b) l'atto è non ripetibile;  
c) il dichiarante è stato minacciato

	<b><i>Testimone (194)</i></b>		
<b><i>deve presentarsi?</i></b>	<b>ha l'obbligo di presentarsi e di attenersi alle prescrizioni (198.1)</b>		
<b><i>cosa fa</i></b>	<b>narra fatti oggetto di prova di cui ha conoscenza e, di regola, non espone valutazioni (194; 209)</b>		
<b><i>doveri di verità</i></b>	<b>ha doveri di verità penalmente sanzionati (372 c.p.)</b>		
<b><i>incompatibilità</i></b>	<b>sono incompatibili con il testimone le persone che svolgono funzioni processuali differenti: giudice, PM, ecc. (197, c, d)</b>		

**Obblighi  
del testimone  
(198.1)**

**1. Presentarsi**

**2. Attenersi alle prescrizioni del  
giudice**

**3. Rispondere secondo verità (372  
c.p.)**

**Impegnativa (497.2)**

**«consapevole della responsabilità**

**morale e giuridica**

**che assumo con la mia deposizione,**

**mi impegno a dire tutta la verità**

**e a non nascondere nulla**

**di quanto è a mia conoscenza»**

**Fatto storico A**  
**da provare:**  
**Bernardo**  
**ha ucciso Mario**

**esempio**  
**di testimonianza indiretta**

**testimone diretto**  
**del fatto A**

**Caio afferma**  
**di aver visto**  
**Bernardo uccidere Mario**

**Mevio dice**  
**di aver sentito dire**  
**da Caio**  
**che Caio**  
**ha visto Bernardo**  
**uccidere Mario**

**testimone *indiretto***  
**del fatto A**

**Il testimone è definito indiretto quando**

**non ha percepito personalmente (e cioè, con i propri sensi)**

**il fatto che deve essere provato (oggetto di prova),**

**ma lo ha conosciuto attraverso la narrazione (orale, scritta, gestuale)**

**che è stata fatta da un'altra persona.**

**Il testimone indiretto narra un fatto**

**che non ha percepito personalmente,**

**ma che ha appreso dalla narrazione (orale, scritta, gestuale)**

**di un altro soggetto.**

**La testimonianza indiretta è**

**inutilizzabile se il teste non indica la fonte (195.7)**

**La testimonianza indiretta è**

**inutilizzabile se una delle parti chiede l'esame del teste diretto**

**e il giudice non dispone che egli sia chiamato a deporre (195.3),**

**salvo morte, irreperibilità, infermità (è utilizzabile la testimonianza indiretta).**



**divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni di imputati e indagati (art. 62)**

**testimonianza indiretta vietata,  
quindi non utilizzabile  
(art. 62)**

**dichiarazioni rese  
da imputato o indagato  
nel corso di un atto del procedimento.**  
*Ratio: si tutela il diritto  
a restare silenzioso nel procedimento penale.*

**testimonianza indiretta  
consentita  
(argomentando dall'art. 62)**

**dichiarazioni rese da imputato o indagato,  
anche in pendenza del procedimento  
ma al di fuori di un atto del procedimento  
(es. confidenza ad un amico)**

**dichiarazioni che costituiscono  
fatto storico di reato  
(es. affermazioni calunniose)**

**parole che non hanno contenuto narrativo  
(es. grido "scappa; la polizia!")**

**Divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (195.4)**

**(il sentito dire non è utilizzabile)**

**POLIZIA GIUDIZIARIA**

**Sì testimonianza indiretta**

**(il sentito dire è utilizzabile)**

**Su dichiarazioni rese da un *indagato* nel corso di un atto del procedimento (art. 62; 357.2, b)**

**Su dichiarazioni acquisite da *possibili testimoni* nel corso delle sommarie informazioni di iniziativa della polizia (artt. 195.4; 351)**

**Sul contenuto di *denunce, querele, istanze* presentate oralmente (artt. 195.4; 357.2, a)**

**Su dichiarazioni rese da un *possibile teste* fuori dei casi precedenti (es. dichiarazioni rese nel corso di rilievi, perquisizioni o sequestri; dichiarazioni rese fuori di un “atto del procedimento”)**

**Su dichiarazioni che costituiscono *corpo del reato* (es. ingiuria; calunnia; favoreggiamento)**

**Su affermazioni *non narrative* (es. consenso all’esame del sangue)**

**Obbligo di avvisare il prossimo congiunto dell'imputato della facoltà di astenersi (per intero)**

**e obbligo di chiedere se intende avvalersene (199.1)**

**gli ascendenti (genitori, nonni),  
i discendenti (figli, nipoti),  
il coniuge,  
la parte di un'unione civile  
tra persone dello stesso sesso,  
i fratelli, le sorelle**

**gli affini  
nello  
stesso  
grado:  
fino ai  
cognati**

**gli zii  
e i nipoti (no i cugini)**

**chi è legato all'imputato da vincoli di adozione (199.3)  
(sia maggiorenne, sia minorenni)**

**Costoro  
devono deporre  
quando  
hanno presentato  
denuncia,  
querela o istanza**

**o essi,  
o un loro  
prossimo  
congiunto,  
sono offesi  
dal reato  
(199.1).**

**In detti casi,  
costoro  
non devono  
ricevere  
gli avvisi  
di cui  
all'art. 199**

**Obbligo di avvisare della facoltà di non rispondere alle domande sui fatti verificatisi (o appresi dall'imputato) durante la convivenza (199.2) (nel periodo di effettività del rapporto)**

- a) chi come coniuge *di fatto*  
o come parte di una unione civile *di fatto*  
conviva o abbia convissuto con l'imputato  
pur non essendo coniuge;**
- b) il coniuge separato dell'imputato;**
- c) la persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza  
di annullamento, scioglimento o cessazione  
degli effetti civili del matrimonio  
o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso  
contratti con l'imputato**

**Obbligo di avvisare il prossimo congiunto dell'imputato della facoltà di astenersi (per intero)**

**e obbligo di chiedere se intende avvalersene (199.1)**

**gli ascendenti (genitori, nonni),  
i discendenti (figli, nipoti),  
il coniuge,  
la parte di un'unione civile  
tra persone dello stesso sesso,  
i fratelli, le sorelle**

**gli affini  
nello  
stesso  
grado:  
fino ai  
cognati**

**gli zii  
e i nipoti (no i cugini)**

**chi è legato all'imputato da vincoli di adozione (199.3)  
(sia maggiorenne, sia minorenni)**

**Obbligo di avvisare della facoltà di non rispondere alle domande sui fatti verificatisi (o appresi dall'imputato) durante la convivenza (199.2) (nel periodo di effettività del rapporto)**

- a) chi come coniuge *di fatto*  
o come parte di una unione civile *di fatto*  
conviva o abbia convissuto con l'imputato  
pur non essendo coniuge;**
- b) il coniuge separato dell'imputato;**
- c) la persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza  
di annullamento, scioglimento o cessazione  
degli effetti civili del matrimonio  
o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso  
contratti con l'imputato**

**Non sono punibili per falsa testimonianza né false dichiarazioni al PM**

**coloro che non hanno ricevuto gli avvisi di cui all'art. 199 c.p.p. (art. 384.2 c.p.).**


**Poiché i prossimi congiunti dell'imputato "non sono obbligati a deporre", le loro dichiarazioni (non precedute dagli avvisi) non sono utilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. in quanto è stato violato un divieto probatorio**

**Gradi di parentela e di affinità rilevanti ai fini della nozione di prossimo congiunto dell'imputato (art. 307, comma 4 c.p.)**

**parentela**

*in linea retta*


*in linea collaterale*



**affinità,  
salvo che sia morto il coniuge e non vi sia prole**

*in linea retta*

*in linea collaterale*



**Art. 307, comma 4 c.p., mod. dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 – Nozione di “prossimi congiunti”.**

**4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti**

**gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, *la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,***

**i fratelli, le sorelle,**

**gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti:**

**nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini,**

**allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.**

**Art. 574-ter c.p., inserito dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6;**

**Costituzione di un 'unione civile agli effetti della legge penale.**

**Agli effetti della legge penale il termine *matrimonio* si intende riferito**

**anche alla *costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.***


**Quando la legge penale considera la qualità di *coniuge***

**come elemento costitutivo**

**o come circostanza aggravante di un reato**

**essa si intende riferita anche alla *parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.***

**testimone prossimo congiunto dell'imputato (199 c.p.p.)**



**Il privilegio contro l'autoincriminazione (art. 198, comma 2 c.p.p.)**

**Di fronte alla domanda auto-incriminante il testimone**

**eccepisce il privilegio**

**non eccepisce il privilegio e risponde**

**il giudice riconosce  
l'esistenza del  
privilegio**

**il giudice erroneamente  
non riconosce  
l'esistenza del privilegio  
e obbliga a rispondere (207.1)**

**obbligo di rispondere  
secondo verità**

**emergono indizi di reità  
a suo carico (63.1)**

**il  
testimone  
tace**

**il  
testimone  
tace:  
non e'  
punibile  
(384.2  
c.p.)**

**il testi-  
mone  
rispon-  
de**

**la dichiarazione  
non è utilizzabile (191.1);  
una eventuale falsità  
non è punibile (384.2 c.p.)**

**- doveva  
essere sentito  
non come teste,  
bensì come  
indagato;  
-le dichiarazioni  
non sono  
utilizzabili  
contro di lui  
(63.2)**

**- l'esame e' interrotto;  
- egli è avvertito che potranno  
essere svolte indagini;  
- è invitato a nominare  
un difensore;  
- le precedenti dichiarazioni  
non possono  
essere utilizzate  
contro il dichiarante**

**Art. 200 - Segreto professionale.**

**1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto**

**per ragione del proprio ministero, ufficio o professione,**

**salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:**

**a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;**

**b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;**

**c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;**

**d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce**

**la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.**

**2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre**

**sia infondata, provvede agli accertamenti necessari.**

**Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.**

**3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale,**

**relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi**

**hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.**

**Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede**

**e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia,**

**il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.**

**Segreto professionale**

**(622 c.p.):  
è fatto loro divieto di rivelare il fatto segreto conosciuto per ragione della loro professione, stato o ufficio, se può derivarne un pregiudizio per il “cliente”, salvo giusta causa (\*)**

**professionista comune (es. funzionario di banca; pittore)**

**ha il dovere di rispondere secondo verità nel proc. penale (198 c.p.p.) (\*)**

**professionista qualificato in base all’art. 200 c.p.p. (ministro del culto, avvocato, medico, altro professionista che per legge può opporre il segreto nel processo penale)**

**di regola ha il potere-dovere di non rispondere (200 c.p.p.); se rivela, è violazione del segreto professionale, salvo che lo faccia nell’interesse del cliente (\*)**

**se ha l’obbligo di denunciare il fatto all’autorità giudiziaria (es. medico che ha assistito la persona offesa; 365 c.p.), ha il dovere di rispondere (200 c.p.p.) (\*)**

**pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (357, 358 c.p.): hanno l’obbligo del segreto d’ufficio (326 c.p.)**

**hanno l’obbligo di testimoniare se hanno l’obbligo di denuncia di reati procedibili d’ufficio (361, 362 c.p.) (\*)**

**Art. 202 - Segreto di Stato.**

- 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio  
hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.**
  
- 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato,  
il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
chiedendo che ne sia data conferma.**
  
- 3. Qualora il segreto sia confermato  
e la prova sia essenziale per la definizione del processo,  
il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.**
  
- 4. Qualora, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta,  
il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto,  
il giudice ordina che il testimone deponga.**

## **Art. 203 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.**

**1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria  
nonché il personale dipendente dai servizi  
per le informazioni e la sicurezza militare o democratica  
a rivelare i nomi dei loro informatori.**

**Se questi non sono esaminati come testimoni,**

**le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.**

**1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento,**

**se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.**

	TESTIMONE (194)	IMPUTATO (208)	
<i>doveri</i>	<b>(198.1) Il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni e di dire il vero (372 c.p.)</b>	<b>L'imputato è esaminato se ne fa richiesta o vi consente (208); è assistito da un difensore</b>	
<i>deposizione</i>	<b>Il dichiarante narra fatti oggetto di prova di cui ha conoscenza e, di regola, non espone valutazioni (194; 209)</b>		
<i>doveri di verità</i>	<b>Se il testimone rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico: l'esame è interrotto, egli è invitato a nominare un difensore ed è avvisato che si indagherà (63.1); non è punibile (384 c.p.)</b>	<b>L'imputato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha il diritto di non rispondere (209);</li> <li>- <i>non</i> ha doveri di verità penalmente sanzionati;</li> <li>- può mentire, purché non calunni altri o non inventi reati non avvenuti (simulazione): 384 c.p.</li> </ul>	
<i>incompatibilità</i>	<b>Sono incompatibili con il testimone le persone che svolgono <i>nel medesimo procedimento</i> funzioni processuali differenti: giudice, PM, imputato, ecc. (197)</b>		
<i>Valutazione delle dichiarazioni</i>	<b>Motivazione su credibilità e attendibilità (192.1)</b>		

## **Art. 63. - Dichiarazioni indizianti.**

### **1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria**

**una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini**

**rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico,**

**l'autorità procedente ne interrompe l'esame,**

**avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni**

**potranno essere svolte indagini nei suoi confronti**

**e la invita a nominare un difensore.**

**- Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.**

### **2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio**

**in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini,**

**le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.**

testimone  
e  
possibile  
testimone

- Ha l'obbligo  
di rispondere  
secondo verità  
(198  
co. 1 c.p.p.)

- falsa testimonianza di fronte al giudice (372 c.p.) ;  
- false dichiarazioni di fronte al pubblico ministero (371-bis c.p.);  
- dicendo il falso aiuta taluno ad eludere le investigazioni penali  
(378 c.p.: favoreggiamento personale,  
anche di fronte alla polizia giudiziaria)

imputato  
e  
indagato

- È avvisato  
che ha facoltà di  
*non rispondere*;  
che le sue  
dichiarazioni  
potranno sempre  
essere *utilizzate*  
*nei suoi*  
*confronti*;  
che, se renderà  
dichiarazioni  
sulla  
*responsabilità*  
*di altri*, sarà  
testimone su tali  
fatti  
(64.3 c.p.p.).

- Ha  
la possibilità  
di mentire

*non ha la qualità di testimone; pertanto non può compiere*  
  
*- né falsa testimonianza di fronte al giudice (372 c.p.)*  
  
*- né false dichiarazioni di fronte al pubblico ministero (371-bis c.p.)*

*384.1 c.p.: non è punibile se, costretto a salvarsi, si difende.*

**384.1 c.p.: è punibile se vi è un *abuso* del diritto di difesa:**

- es. l'imputato calunnia una persona che sa innocente (368 c.p.);
- es. l'imputato afferma *falsamente* essere avvenuto un reato  
che *altri* avrebbe commesso, ma che in realtà  
*non è stato commesso* (367 c.p.: simulazione di reato)

## **Art. 384 - Casi di non punibilità.**

**1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378,**

**non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto**

**dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto**

**(ivi compresa la *parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso*)**

**da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.**

**2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,**

**la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge**

**non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini**

**o assunto come testimonia, perito, consulente tecnico o interprete**

**ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere**

**o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere**

**informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o**

**interpretazione.**

**art. 64 - Regole generali per l'interrogatorio (*omissis*)**

**3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:**

**a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;**

**b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, co. 1 (obbligo di dare le generalità)**

**ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda,**

**ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;**

**c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,**

**assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone,**

**salve le incompatibilità previste dall'articolo 197**

**e le garanzie di cui all'articolo 197-*bis*.**

**3-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b)**

**rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.**

**In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lett. c),**

**le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata**

**su fatti che concernono la responsabilità di altri**

**non sono utilizzabili nei loro confronti**

**e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.**

## **Art. 12 - Casi di connessione**

**Si ha connessione di procedimenti:**

**a) se il reato per cui si procede è stato commesso**

**da più persone in concorso (partecipazione nel medesimo reato doloso)**

**o cooperazione (colposa) fra loro,**

**o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;**

**b) se una persona è imputata di più reati**

**commessi con una sola azione od omissione**

**ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;**

**c) se dei reati per cui si procede**

**gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.**

**art. 371, co. 2 - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero; indagini collegate.**

**Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:**

**- se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12;**

**- se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri,**

**o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto,**

**il prezzo, il prodotto o l'impunità,**

**o sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre,**

**ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza**

**influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.**

## **Art. 197 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone.**

**1. Non possono essere assunti come testimoni:**

**a) i coimputati del medesimo reato**

**o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, co. 1, lett. a,**

**(concorso di persone e ipotesi assimilate)**

**salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento,**

**di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento);**

**b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c,**

**(non possono essere assunti come testimoni)**

**le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, co. 1, lett. c,**

**(e cioè, quando un reato è stato commesso per eseguire o occultare un altro reato)**

**o (le persone imputate) di un reato collegato a norma dell'art. 371, co. 2, lett. b,**

**(es., quando la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato)**

**prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento,**

**di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento).**

## 2.4.10. incompatibilità a testimoniare

**Connessione forte (12 lett. a)**  
imputati “concorrenti” (110 c.p.) e situazioni assimilate (cooperazione colposa; condotte indipendenti hanno causato un unico evento)

**Connessione debole (12 lett. c)**  
imputati “connessi teleologicamente”, e cioè hanno commesso un reato per eseguire o occultare un altro reato (es. furto di auto per commettere una rapina)

**Collegamento probatorio (371, co. 2, lett. b)**  
imputati “collegati”, che hanno commesso reati:  
- in occasione di altri reati;  
- per assicurare al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto, l’impunità (es. furto e ricettazione);  
- in danno reciproco;  
- o quando la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato

di  
regola  
sono  
incompatibili  
come  
testimoni  
salvo  
due  
eccezioni

**Eccezione parziale (197 lett. b):**  
diventano compatibili come testimoni quando, previo avvertimento, hanno reso dichiarazioni su «fatti che concernono la responsabilità di altri» (64, co. 3, lett. c)

**Eccezione generale (197 lett. a, b):**  
diventano compatibili come testimoni dopo che la sentenza è diventata irrevocabile

	TESTIMONE (194)	IMPUTATO (208)	IMPUTATO CONNESSO O COLLEGATO (210)
<i>doveri</i>	(198.1) Il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni e di dire il vero (372 c.p.)	L'imputato è esaminato se ne fa richiesta o vi consente (208); è assistito da un difensore	- ha l'obbligo di presentarsi (210.2) ed è avvisato che ha la facoltà di non rispondere (210.4); -è assistito da un difensore (210.3)
<i>deposizione</i>	Il dichiarante narra fatti oggetto di prova di cui ha conoscenza e, di regola, non espone valutazioni (194; 209)		
<i>doveri di verità</i>	Se il testimone rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico: - l'esame è interrotto, - egli è invitato a nominare un difensore - ed è avvisato che si indagherà (63.1); - non è punibile (384 c.p.)	L'imputato: - ha il diritto di non rispondere (209);  - non ha doveri di verità penalmente sanzionati;  - può mentire, purché non calunni altri o non inventi reati non avvenuti (simulazione): 384 c.p.	
<i>incompatibilità</i>	Sono incompatibili con il testimone le persone che svolgono <i>nel medesimo procedimento</i> funzioni processuali differenti: giudice, PM, imputato, ecc. (197)		Gli imputati connessi o collegati sono incompatibili con il testimone nei limiti dell'art. 197
<i>Valutazione delle dichiarazioni</i>	Motivazione su credibilità e attendibilità (192.1)		Le dichiarazioni degli imputati connessi o collegati sono inutilizzabili se non vi sono riscontri (192.3 e 4)

***Art 210 - ESAME DI PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO***

**1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso**

**a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a,**

**nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente**

**e che non possono assumere l'ufficio di testimone,**

**sono esaminate a richiesta di parte (...).**

**2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,**

**il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.**

**Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.**

**3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore**

**che ha diritto di partecipare all'esame.**

**In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.**

**4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che,**

**salvo quanto disposto dall'articolo 66, co. 1**

**(e cioè, salvo l'obbligo di dare le proprie generalità)**

**esse hanno facoltà di non rispondere.**

**5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.**

**Riscontro interno  
(intrinseco)**

**La dichiarazione è precisa, coerente in se stessa,  
costante, spontanea**

**Elementi di  
prova oggettivi**

**Riscontro esterno  
(estrinseco)**

**di testimoni**

**Dichiarazioni**

**dichiarazioni  
frazionabili  
e  
individualizzanti**

**di imputati**

**Riscontro può essere definito  
quell'elemento di prova  
che serve a confermare la attendibilità di una dichiarazione.**

**Il riscontro deve essere individualizzante,  
e cioè deve dimostrare l'attendibilità della dichiarazione  
nella parte in cui addebita la responsabilità di un reato  
all'imputato connesso o collegato**

**- il PM conduce le indagini e ricava le notizie dal collaboratore.**

**- il collaboratore ha l'obbligo di narrare entro 180 gg. «tutte le notizie utili alla ricostruzione dei fatti di cui è a conoscenza»: “verbale illustrativo” (art. 16-*quater*, comma 1);**

**- sono inutilizzabili in dibattimento *contra alios* le dichiarazioni rese a PM e alla PG dopo 180 gg.**

**- il giudice accerta i requisiti per l'ammissione ai benefici (9.2):**

**collaborazione per i delitti mafiosi o assimilati o con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.**

**- il contributo probatorio deve essere attendibile e nuovo (altrimenti, completo o di notevole importanza; 9.3).**

**- se “condanna definitiva”, deve espiare almeno 1/4 della pena o 10 anni se ergastolo.**

**- spetta all'autorità amministrativa (comitato ministeriale) accertare i requisiti per l'*ammissione* alle misure di protezione: «grave e attuale pericolo» per effetto della collaborazione**

**Se il collaboratore tace o dice il falso perde il diritto alla protezione ed ai benefici (art. 13-*quater*, comma 2)**

**Se una sentenza definitiva accerta che il collaboratore ha reso dichiarazioni false o reticenti, inizia la revisione *in peius* (art. 16-*septies*)**

**Testimone di giustizia. Legge n. 6 del 2018. Regolamentazione differente dal collaboratore.**

- 1) il T.d.g. parla senza tornaconto personale (# collab.) e va incontro a gravi pericoli per i familiari.**
  - 2) la testimonianza non è limitata a det. delitti (# collab: solo delitti di mafia o terrorismo).**
  - 3) il T.d.g. rende dichiarazioni di *fondata attendibilità, rilevanti* per indagini e giudizio (2 lett. a);  
non occorre che siano nuove, né complete, né di notevole importanza (# collab.).**
  - 4) T.d.g. è sottoposto a pericolo grave, attuale, concreto rispetto al quale  
le ordinarie misure non sono adeguate (2 lett.d) (# collab.).**
  - 5) T.d.g. ha la qualità di teste o persona offesa;**
    - non deve essere stato condannato per delitti connessi (# collab.);**
    - non deve essere sottoposto a misure di prevenzione per pericolosità;**
    - non è di ostacolo la succubanza con la criminalità.**
  - 6) Devono essergli applicate misure di protezione *preferibilmente nel luogo di origine* con strumenti  
di sostegno economico e di reinserimento (# collab.);  
- sono applicabili misure anche per “altri protetti” perché familiari o conviventi.**
  - 7) La legge ha attribuito al testimone di giustizia l’assistenza di un *referente*  
che lo accompagna in tutto il suo percorso fin dall’inserimento nel piano provvisorio  
di protezione e che funge da sostegno psicologico nei rapporti con le istituzioni.**
- Norme in comune con i collaboratori:**
- nei confronti del testimone di giustizia devono essere utilizzati l’incidente probatorio e l’esame a distanza.

**Le disposizioni del libro III sulle prove, poiché hanno un carattere GENERALE,  
si applicano alle indagini preliminari,  
salvo se sono incompatibili espressamente o implicitamente  
con la regolamentazione del singolo atto di indagine**

**Esempi di disposizioni che IMPONGONO L'APPLICAZIONE delle norme del libro III sulle prove,  
con relative sanzioni di inutilizzabilità e nullità**

**Art. 362, co. 1**

**197 (incompatibilità con l'ufficio di testimone).  
197-bis (imputato connesso e collegato che diventa testimone assistito).  
198 (obblighi e diritti del testimone).  
199 (astensione dei prossimi congiunti).  
200 (segreto professionale).  
201 (segreto d'ufficio).  
202 (segreto di Stato).  
203 (informatori della polizia).**

**Art. 363, co. 1**

**Art. 210, co. 2,3,4,6 (imputato connesso e collegato)**

**Art. 273, co. 1-bis  
per le  
misure cautelari**

**192, co. 3 e 4 (necessità dei riscontri per imputato connesso e collegato)  
195, co. 7 (individuazione della fonte del sentito dire).  
203 (informatori della polizia).  
271, co. 1 (inutilizzabilità delle intercettazioni).**

## **Art. 362 - Assunzione di informazioni.**

### **1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone**

**che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.**

**Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni**


**sulle domande formulate e sulle risposte date.**

**Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.**

**1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero,**

**quando deve assumere informazioni da persone minori,**

**si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.**



**Corrispondenza tra prove e indagini preliminari**

<b>PROVE ASSUNTE IN DIBATTIMENTO</b>	<b>ATTI DI INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO</b>	<b>ATTI DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA</b>
<b>Testimonianza (194 - 203)</b>	<b>Informazioni da persona informata (362)</b>	<b>Sommarie informazioni (351)</b>
<b>Esame dell'imputato (208, 209)</b>	<b>Interrogatorio dell'indagato (64, 65)</b>	<b>Sommarie informazioni dall'indagato (350)</b>
<b>Esame dell'imputato connesso (210)</b>	<b>Interrogatorio dell'indagato connesso (363)</b>	<b>Assunzione di informazioni dall'indagato connesso (351.1-bis)</b>
<b>Ricognizione di persone (213, 214)</b>	<b>Individuazione di persone (361)</b>	<b>(riconoscimento informale)</b>
<b>Perizia (220)</b>	<b>Accertamento tecnico del pubblico ministero (359, 360)</b>	<b>Operazioni tecniche (348)</b>
<b>Confronto (211)</b>	<b>Confronto (364)</b>	
<b>Esperimento giudiziale (218)</b>		

**La polizia giudiziaria trasmette la notizia di reato  
al pubblico ministero (347)**

**Atti di iniziativa  
della polizia giudiziaria (347)**

**INDAGINI PRELIMINARI  
(326)**

**Atti di iniziativa  
del pubblico ministero (358)**

**il pubblico ministero  
formula *l'imputazione*  
e chiede il rinvio a giudizio di un imputato:  
esercita l'azione penale (405)**

**UDIENZA PRELIMINARE davanti al giudice (421)**

**GIUDIZIO di primo grado (484)**

**assoluzione (530)**

**condanna (533)**

**Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale.**

**1. L'esperimento giudiziale è ammesso**

**quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.**

**2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile,**

**della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto**

**e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.**

**Art. 219. Modalità dell'esperimento giudiziale.**

**1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene**

**una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso**

**e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni.**

**Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto**

**per l'esecuzione di determinate operazioni.**

**2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni,**

**disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.**

**4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni**

**affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza**

**e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.**

## **Art. 220. Oggetto della perizia.**

**1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini  
o acquisire dati o valutazioni**

**che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.**

**2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza,**

**non sono ammesse**

**perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato,**

**la tendenza a delinquere,**

**il carattere e la personalità dell'imputato**

**e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche .**

**PRESUPPOSTI:**

a) si procede per delitto doloso o preterintenzionale punito con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 3 anni;  
oppure, si procede per i delitti colposi di OMICIDIO STRADALE o di LESIONI personali STRADALI (589-bis e 590-bis c.p.).

b) l'accertamento è assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (224.bis.2)

**Atti idonei ad incidere sulla libertà personale *senza il consenso* dell'interessato**

1. PERIZIA coattiva disposta dal GIUDICE *in contraddittorio*(224-bis. 1)

2. Accertamento coattivo richiesto dal PM e disposto dal giudice (359-bis. 1)

3. Accertamento coattivo disposto dal PM in caso di urgenza e convalida del GIP (359-bis. 2)

- Prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del DNA o accertamenti medici.  
- L'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia (224.bis.2)

(224-bis, co. 4 e 5)  
- Divieti: operazioni che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro o che possono provocare sofferenze di non lieve entità.  
- Limiti: le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore.  
- Sono prescelte le tecniche meno invasive

- In caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali (589-bis e 590-bis c.p.) se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti (alcol o droga) e se vi è urgenza (359-bis, co. 3-bis), il PM ordina con decreto motivato alla polizia giudiziaria (ordine orale con successiva conferma per iscritto) di procedere all'accompagnamento coattivo del conducente presso il presidio ospedaliero più vicino e di far eseguire coattivamente il prelievo o accertamento.  
- La polizia chiede alla persona interessata se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora questa ne sia priva, designa un difensore d'ufficio.  
- Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore, il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni (365)

Entro le successive 48 ore, il PM chiede la convalida al GIP, che provvede entro le 48 ore successive, dandone immediato avviso al PM e al difensore

**Art. 220. Oggetto della perizia.**

- 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.**

**Art. 221. Nomina del perito.**

- 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.**

**Art. 224. Provvedimenti del giudice.**

- 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.**

**Art. 225. Nomina del consulente tecnico.**

- 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.**

	<i>Testimone</i>	<i>Perito</i>	<i>Consulente tecnico di parte</i>
<i>Definizione</i>	ha conoscenza di fatti oggetto di prova (194)	ha conoscenze specifiche ed è nominato dal giudice (220 e 224)	ha conoscenze specifiche ed è nominato da una delle parti (230 e 233)
<i>cosa fa</i>	narra <i>fatti</i> di cui ha conoscenza e, di regola, non espone valutazioni (194)	espone <i>valutazioni</i> su fatti e svolge indagini (220)	
<i>doveri</i>	ha doveri di verità penalmente sanzionati (373 c.p.)		<i>non</i> ha doveri di verità penalmente sanzionati
<i>incompatibilità</i>	non può diventare né perito né consulente tecnico (222 lett. <i>d</i> ; 225 co. 3)	il testimone è incompatibile con l'ufficio di perito (222 lett. <i>d</i> )	il testimone è incompatibile con l'ufficio di consulente tecnico (225 co. 3)
<i>esame</i>	sono esaminati nella forma dell'esame incrociato		

## **Art. 226 Conferimento dell'incarico.**

### **1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede**

**se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223 (incompatibilità),  
e lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale [c.p. 373].**

### **2. Il giudice formula quindi i quesiti,**

**sentiti il perito, i consulenti tecnici [230, 233], il pubblico ministero e i difensori presenti.**

## **Art. 228 Attività del perito - 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti (...).**

## **Art. 230 Attività dei consulenti tecnici.**

### **2. (I consulenti tecnici) possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito**

**specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.**

## **Art. 227 Relazione peritale.**

### **2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta,**

**può chiedere un termine al giudice.**

### **5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice**

**di essere autorizzato a presentare (...) relazione scritta.**

<b>PERITO (220)</b>	<b>CONSULENTE TECNICO DELLE PARTI (230; 233)</b>
<b>il giudice nomina il perito su richiesta di parte (190); eventualmente anche d'ufficio (224.1)</b>	<b>la parte <i>può</i> nominare consulenti tecnici, in numero non superiore a quello dei periti (225)</b>
<b>il giudice sceglie il perito <i>di regola</i> negli albi (221.1)</b>	<b>la parte sceglie il consulente anche fuori degli albi (<i>ma per il pubblico ministero si veda 73 att.</i>)</b>
<b>il perito è incompatibile con il testimone (222.d)</b>	<b>il consulente tecnico è incompatibile con il testimone (225.3; 233.3)</b>
<b>il giudice formula i quesiti e risolve le questioni (226; 228)</b>	<b>(<i>è un atto di parte</i>)</b>
<b>la perizia si svolge in contraddittorio (230.2)</b>	<b>(<i>è un atto di parte</i>)</b>
<b>il perito ha l'obbligo penale di verità (373 c.p.)</b>	<b>il consulente, quando espone una valutazione, non ha un obbligo di verità penalmente sanzionato</b>
<b>il perito <i>deve</i> formulare un parere orale; eventualmente (...) una relazione scritta (227)</b>	<b><i>può</i> formulare un parere con memoria scritta (233; 121)</b>
<b>è sentito mediante esame incrociato (501)</b>	<b>è sentito mediante esame incrociato (501)</b>

## **Valutazione del giudice sul parere fornito**

**sia dal perito,**

**sia dal consulente tecnico di parte,**

**a seguito dell'esame incrociato dei medesimi.**

**Il giudice deve valutare il parere dell'esperto sulla base dei seguenti criteri:**

- capacità dell'esperto;**
- scientificità del metodo utilizzato;**
- margine di errore del metodo;**
- uso dei protocolli scientifici di repertazione del dato;**
- se è stata mantenuta la catena di custodia (il reperto è genuino?)**

## **Art. 233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.**

**1. Quando non è stata disposta perizia,**

**ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.**

**Questi possono esporre al giudice il proprio parere,**

**anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.**

**1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata**

**ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano,**

**ad intervenire alle ispezioni,**

**o ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.**

**Prima dell'esercizio dell'azione penale**

**l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore.**

## **Art. 348 Assicurazione delle fonti di prova.**

**co. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee  
le quali non possono rifiutare la propria opera.**

**L'ausiliario svolge l'atto *insieme* alla polizia giudiziaria**

**in funzione di semplice aiuto *materiale*;**

**pertanto si tratta di un atto compiuto dalla polizia giudiziaria (art. 348).**

**Il consulente tecnico svolge le attività *in proprio***

**ed a sèguito di incarico del pubblico ministero,**

**al quale dovrà riferire i risultati (artt. 359 e 360)**

**Indagini  
preliminari**

**INIZIATIVA DELLA  
POLIZIA GIUDIZIARIA**

**INIZIATIVA DEL  
PUBBLICO MINISTERO**

**INCIDENTE  
PROBATORIO (392)**

**Persone idonee compiono  
OPERAZIONI TECNICHE  
richieste dalla polizia  
giudiziaria:  
segrete (348.4)**

**ACCERTAMENTI TECNICI  
*RIPETIBILI* compiuti dal  
consulente del pubblico  
ministero:  
atto segreto (359)**

**ACCERTAMENTI E RILIEVI  
operati dalla polizia  
giudiziaria sul posto:  
il difensore può assistere  
senza preavviso (354)**

**ACCERTAMENTI TECNICI  
*NON RIPETIBILI*:  
i consulenti tecnici  
delle parti private  
*possono assistere  
con preavviso (360)***

**PERIZIA: esperto  
nominato dal giudice  
(220).  
I consulenti di parte  
possono assistere  
con preavviso (230.2)**

## SCUOLA CLASSICA

## SCUOLA POSITIVA

- 1. La testimonianza è completa;**
- 2. Volontarietà  
della narrazione del vero;**
- 3. Il testimone è “terzo neutrale”**

**Francesco Carrara, *Programma del  
Corso di diritto criminale, Lucca, 1874:***

**«L'esperienza mostra che l'uomo  
per regola percepisce e narra il vero  
e solo eccezionalmente si inganna e mente.**

**«Codesta regola si avvalora perciò  
di due presunzioni:**

- 1. presunzione che i sensi  
non abbiano ingannato il testimone;**
- 2. presunzione di veridicità  
che assiste ogni uomo,  
la quale porta a ritenere  
che egli non voglia ingannare»**

## SCUOLA CLASSICA

## SCUOLA POSITIVA

1. La testimonianza è completa;
2. Volontarietà della narrazione del vero;
3. Il testimone è “terzo neutrale”

1. La testimonianza non è completa;
2. Non volontarietà della narrazione;
3. Il testimone non è neutrale

**Francesco Carrara, *Programma del Corso di diritto criminale*, Lucca, 1874:**

«L'esperienza mostra che l'uomo per regola percepisce e narra il vero e solo eccezionalmente si inganna e mente.

«Codesta regola si avvalora perciò di due presunzioni:

1. presunzione che i sensi non abbiano ingannato il testimone;
2. presunzione di veridicità che assiste ogni uomo, la quale porta a ritenere che egli non voglia ingannare».

- Il testimone ha capacità di percezione limitate: non è in grado di immagazzinare e riferire tutto quello che è davanti ai suoi occhi.
- La deposizione è un atto non completamente volontario, poiché è influenzabile dall'inconscio.
- Il testimone può dire il falso anche se non ha alcun interesse nel processo; nei momenti fondamentali della testimonianza possono intervenire vari difetti.
- Non esistono mai testimonianze neutrali su di un reato.

## **Momenti della testimonianza**

- 1. Sensazione:** è la risposta dei recettori sensoriali, situati nei nostri organi di senso, agli stimoli ambientali.
- 2. Percezione:** è l'elaborazione cosciente dell'informazione sensoriale che perviene al cervello  
e che viene confrontata con le tracce depositate in  
memoria.
- 3. Rielaborazione:** è ciò che avviene tra il momento in cui immagazziniamo in memoria le informazioni  
ed il momento in cui le richiamiamo alla nostra consapevolezza.
- 4. Memoria:** è la facoltà di conservare e riprodurre contenuti di coscienza provati in passato.  
  
-La rielaborazione e la memoria sono basate sulle nostre *conoscenze e aspettative* preesistenti:  
si tratta dei *copioni (scripts)*, e cioè quegli schemi mentali  
che ogni persona ha tratto da esperienze precedenti  
e che poi utilizza per interpretare un nuovo evento.
- 5. Rievocazione:** Consiste nell'attività di richiamo consapevole del materiale immagazzinato in memoria.
- 6. Espressione:** è il racconto orale in dibattitoto.

**L'ESAME INCROCIATO** è quell'insieme di regole con le quali le parti  
pongono direttamente le domande alla persona esaminata

**Il presidente dell'organo giudicante ha la funzione di assicurare  
la pertinenza delle domande (187 e 194) e la lealtà dell'esame (499.6);  
decide immediatamente e senza formalità sulle opposizioni formulate dalle parti (504)**

**L'ESAME DIRETTO** è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone (o altro dichiarante).  
Tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone.

**Scopo dell'interrogante è quello di dimostrare che il teste è attendibile e credibile.**

**Per tale motivo sono vietate le “domande-suggerimento” (499.3)**

**IL CONTROESAME** è eventuale, nel senso che le parti, che non hanno chiesto l'ammissione di quel teste,  
possono a loro volta porre domande.

**Le domande-suggerimento sono consentite a quella parte che ha un interesse differente  
da quello della parte che « ha chiesto la citazione del testimone » (499.3)**

**IL RIESAME** è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame;  
nel riesame la parte che ha condotto l'esame diretto può «proporre nuove domande»

**Soltanto al termine della sequenza *esame diretto - controesame - riesame*  
il presidente può porre d'ufficio domande al testimone (o altro dichiarante).**

**Le parti hanno diritto a concludere l'esame secondo l'ordine prescritto (506.2).**

**REGOLE  
PER LE  
DOMANDE**

- Sono ammesse domande su fatti « specifici » (art. 499, co. 1);
- Sono vietate le domande “nocive” (art. 499, co. 2);
- Nell’esame diretto sono vietate le domande-suggerimento (art. 499, co. 3);
- Sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana (art. 499, co. 4);
- Sono regolamentate le domande alla persona offesa (194, co. 2)

**REGOLE  
PER LE  
RISPOSTE**

- Nei casi previsti dalla legge il testimone può astenersi dal rendere dichiarazioni (es. 200).
- Il testimone non può esprimere apprezzamenti personali (194, co. 3)

**POTERI  
DEL  
PRESIDENTE**

- il presidente interviene per assicurare (art. 499, co. 6):
  - \* la pertinenza delle domande (artt. 187 e 194);
  - \* la lealtà dell’esame;
  - \* la genuinità delle risposte;
  - \* la correttezza delle contestazioni;
- il presidente ordina, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni (art. 499, comma 6).
- il presidente decide «immediatamente e senza formalità»
  - sulle opposizioni formulate dalle parti nel corso dell’esame (art. 504);
- il presidente (..) può rivolgere domande ai testimoni (..) ed alle parti già esaminate solo dopo l’esame e il controesame (506, co. 2)

## RICOGNIZIONI

**Art. 213. Ricognizione di persone. Atti preliminari.**

**1. Quando occorre procedere a ricognizione personale,**

**il giudice invita chi deve eseguirla**

**a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda;**

**gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento,**

**se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto,**

**anche se riprodotta in fotografia o altrimenti,**

***la persona da riconoscere,***

***se la stessa gli sia stata indicata o descritta***

**e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.**

**2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.**

**3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.**

## Ricognizione di persone – Procedimento (213-214)

**Prima fase:  
accertamenti  
sull'attendibilità**

*(da compiersi  
a pena di nullità)*

**Il giudice chiede al ricognitore:**

- a) di descrivere la persona da riconoscere;
- b) di precisare se in precedenza è stato chiamato a eseguire il riconoscimento;
- c) di dichiarare se ha già visto, anche in foto, la persona da riconoscere;
- d) di dichiarare se la stessa gli è stata indicata o descritta

**Seconda fase:  
predisposizione  
della scena**

*(da compiersi  
a pena di nullità)*

- Il giudice procura la presenza di almeno due persone somiglianti a quella sottoposta a ricognizione;
- La persona da riconoscere sceglie il suo posto rispetto alle altre.
- Il giudice cura che la persona si presenti “nelle stesse condizioni” nelle quali è stata vista

**Terza fase:  
tentativo di  
riconoscimento**

*(da verbalizzare  
a pena di nullità)*

**Il giudice:**

- 1) chiede al ricognitore “se” riconosce taluno dei presenti;
- 2) in caso affermativo,  
invita il ricognitore a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo

**Art. 214. Svolgimento della ricognizione.**

**1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione,  
il giudice procura la presenza di almeno due persone**

**il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione.**

**Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre,**

**curando che si presenti, sin dove è possibile,**

**nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista**

**dalla persona chiamata alla ricognizione.**

**Nuovamente introdotta quest'ultima,**

**il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti**

**e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto**

**e a precisare se ne sia certa.**

**2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione**

**possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione,**

**il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.**

**3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione.**

**Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione**

**sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche**

**o mediante altri strumenti o procedimenti.**

**Art. 215. Ricognizione di cose.**

- 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato  
o di altre cose pertinenti al reato,  
il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213,  
in quanto applicabili.**
- 2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere,  
il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi  
e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto  
e a precisare se ne sia certa.**
- 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.**

**Art. 216. Altre ricognizioni.**

- 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni  
o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale,  
il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.**
- 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.**

## TESTIMONIANZA

**narra un fatto complesso**

**Finalità di valutare l'attendibilità del dichiarante mediante lo strumento dell'esame incrociato nello scontro dialettico delle parti**

**Narrazione di fatti collocati nel tempo e nello spazio o collegati**

**Domande anche suggerimento in sede di controesame**

***OGGETTO  
DELLA PERCEZIONE***

***FINALITÀ  
DEL  
MEZZO DI PROVA***

***MODALITÀ DELLA  
RAPPRESENTAZIONE  
DEL FATTO***

***METODO  
EVOCATIVO***

## RICOGNIZIONE

**riconosce un volto o una immagine**

**Finalità di attivare complessi meccanismi di memoria che richiedono che il dichiarante sia tenuto in una situazione psichica tranquilla**

**Viene chiesto al ricognitore se individua o meno una persona o una cosa**

**Il sospettato è collocato tra "distrattori" in modo asettico: non può essere fatta alcuna domanda suggerimento**

**RICOGNIZIONE  
mezzo di prova  
(213-217)**

**regola:  
in dibattimento**

**eccezione:  
nell'incidente probatorio soltanto  
se l'atto  
non è rinviabile a dibattimento  
per «particolari ragioni di  
urgenza» (392.1.G)**

**regolamentazione  
particolareggiata  
in tre fasi:**

- 1. controlli  
sul ricognitore;**
- 2. predisposizione  
della scena;**
- 3. tentativo  
di ricognizione**

**INDIVIDUAZIONE  
nelle indagini  
preliminari  
(326)**

**su iniziativa del pubblico  
ministero (358)**

**su iniziativa della polizia  
giudiziaria (347)**

**individuazione (361):  
manca  
una espressa regolamentazione**

**non è previsto**

**Art. 361. Individuazione di persone e di cose.**

- 1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini,  
il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose  
o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.**
  
- 2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati  
ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.**
  
- 3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione  
possa subire intimidazione o altra influenza  
dalla presenza di quella sottoposta a individuazione,  
il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2 (*spioncino*).**

**Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184:**

**la “individuazione di persone” è inserita nell’art. 364 c.p.p. ai commi 2 e 5 tra gli “atti garantiti”.**

**E cioè, il difensore dell’indagato ha il diritto di partecipare a tale atto**

**e deve essergli dato un preavviso di almeno 24 ore.**

## **Documento: requisiti**

***Fatto rappresentato:* persona, cosa, fatto, atto**

***Rappresentazione:* è il *modo* con cui il fatto è reso conoscibile da terze persone; e cioè, parole, immagini, suoni, gesti**

***Incorporamento:* è l'operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su di una base materiale; e cioè, scrittura, fotografia o altro mezzo**

***Base materiale:* è l'oggetto sul quale è incorporata la rappresentazione; e cioè, carta, tavoletta di cera, supporto elettronico (es. CD)**

## Distinzione tra documentazione e documento

### **Documentazione (134 s.):**

**rappresenta  
atti  
del  
procedimento  
penale;**

**es. verbale  
dell'interrogatorio  
dell'indagato,  
redatto  
dall'ausiliario  
del  
pubblico ministero  
(64, 65)**

*i requisiti sono comuni*

**il documento  
(in senso ampio)  
è  
la *rappresentazione*  
di un fatto  
*incorporata*  
su di una base materiale**

### **Documento (in senso tecnico) (234 s.):**

**rappresenta  
fatti  
*differenti*  
dagli atti  
del  
procedimento  
penale;**

**es. diario  
della  
persona offesa,  
o  
dell'indagato,  
o di un testimone**

**1. Fatto rappresentato:** persona, cosa, fatto, atto

**Documento:** requisiti

**2. Rappresentazione:** è il modo con cui il fatto è reso conoscibile da persone differenti dall'autore; e cioè, parole, immagini, suoni, gesti

**3. Incorporamento:**  
è l'operazione  
mediante la quale  
la rappresentazione  
è fissata  
su di una base materiale

- Con il metodo *analogico* la rappresentazione è incorporata su di una base materiale mediante grandezze fisiche variabili con *continuità*.
- L'incorporamento è *materiale*, e cioè la rappresentazione esiste soltanto unitamente a quella determinata base fisica sulla quale è incorporata
- Con il metodo *digitale* la rappresentazione è incorporata su di una base materiale mediante grandezze fisiche variabili con *discontinuità* (es. numeri).
- L'incorporamento è *dematerializzato*, e cioè la rappresentazione esiste indifferentemente dalla scelta del tipo di supporto sul quale il dato informatico è incorporato, anche se è necessario comunque un supporto

**4. Base materiale:** è l'oggetto sul quale è incorporata la rappresentazione; e cioè, carta, tavoletta di cera, supporto digitale (es. *pen drive, hard disk, DVD*)

**Il documento  
è anonimo  
(240.1),  
e cioè  
non è  
identificabile  
l'autore  
della  
rappresen-  
tazione;  
  
es. sottoscri-  
zione  
mancante  
o di  
fantasia  
(239)**

**È anonimo in quella parte di rappresentazione  
che non consiste in dichiarazioni  
(es. filmato di un luogo)**

**la rappresentazione  
del fatto  
è utilizzabile**

**È anonimo  
in quella parte  
di  
rappresen-  
tazione  
che consiste  
in  
dichiarazioni  
anonime  
(es. voce  
narrante  
che  
accompagna  
il filmato)**

**Regola: la rappresentazione della dichiarazione non è utilizzabile**

**Il documento è anonimo (240.1), e cioè non è identificabile l'autore della rappresentazione; es. sottoscrizione mancante o di fantasia (239)**

**È anonimo in quella parte di rappresentazione che non consiste in dichiarazioni (es. filmato di un luogo)**

**la rappresentazione del fatto è utilizzabile**

**È anonimo in quella parte di rappresentazione che consiste in dichiarazioni anonime (es. voce narrante che accompagna il filmato)**

**Regola: la rappresentazione della dichiarazione non è utilizzabile**

**Eccezioni: la rappresentazione della dichiarazione è utilizzabile.**

- 1. La dichiarazione anonima che è “corpo del reato” (253.2) è utilizzabile nel processo contro l'autore del reato (240.1) (es. contro l'autore della calunnia anonima).**
- 2. È utilizzabile quel *documento* contenente dichiarazioni anonime che “proviene comunque” dall'imputato (240.1), e cioè “è presentato dall'imputato”.**
- 3. «È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto» (237): in tal caso l'imputato è l'autore del documento**

## Disciplina di determinati documenti

Documenti dei quali è *vietata*  
l'acquisizione al procedimento

- informazioni sulle voci correnti nel pubblico (234.3).
- documenti concernenti la moralità delle persone che partecipano al processo (234.3).

Documenti ammessi  
a *determinate*  
condizioni  
(236)

Documenti relativi  
al giudizio sulla personalità  
dell'imputato  
o della persona offesa

- documentazione presso gli uffici del servizio sociale o degli uffici di sorveglianza (su condannati)

Documenti sulla credibilità  
del testimone  
o altro dichiarante


- certificati del casellario giudiziale.
- sentenze irrevocabili.


Documenti dei quali è *obbligatoria*  
l'acquisizione al procedimento

- documenti che costituiscono corpo del reato (235; 253.2; 103.2).
- documenti che provengono dall'imputato, anche se sequestrati presso altri (237).

Ma vi è il limite dato dai segreti opponibili nel processo penale:

- . segreto professionale (256);
- . segreto del difensore (103 co. 2 e 6)





**tipica: testimonianza, perizia, ecc.**

**la idoneità ad accertare i fatti  
è stata valutata dal legislatore in astratto**

**la  
prova  
è**

**in  
senso  
proprio**


**sono utilizzate  
*componenti  
non tipiche.*  
  
Es. ricognizione  
con un cane  
addestrato**

**Il giudice, sentite le parti, deve (189):  
1) valutare se il mezzo atipico è idoneo  
ad ottenere l'accertamento dei fatti;  
2) accertare il rispetto della  
libertà morale della persona;  
3) regolare le modalità di assunzione  
del mezzo atipico**

**atipica**

**in  
senso  
improprio**

**Mezzi di  
prova atipici**



**tipica: testimonianza, perizia, ecc.**

**la idoneità ad accertare i fatti  
è stata valutata dal legislatore in astratto**

**la  
prova  
è**

**in  
senso  
proprio**

**sono utilizzate  
*componenti  
non tipiche.***  
**Es. ricognizione  
con un cane  
addestrato**

**Il giudice, sentite le parti, deve (189):**  
**1) valutare se il mezzo atipico è idoneo  
ad ottenere l'accertamento dei fatti;**  
**2) accertare il rispetto della  
libertà morale della persona;**  
**3) regolare le modalità di assunzione  
del mezzo atipico**

**atipica**

**in  
senso  
improprio**

**all'interno di un mezzo  
tipico (testimonianza),  
una componente  
è sostituita da un'altra  
che è caratteristica  
di un differente  
mezzo di prova  
(ricognizione).**

**Es.: riconoscimento  
dell'imputato  
nell'aula dibattimentale**

**La giurisprudenza afferma  
che la prova è utilizzabile**

**La dottrina sostiene  
che non si possono aggirare  
le norme di garanzia  
previste in relazione  
alle prove tipiche:  
*il principio di non sostituibilità  
tra mezzi di prova  
è un divieto probatorio.***

**La prova non è utilizzabile  
in base all'art. 191**

**Mezzi di prova  
atipici**

**Prove atipiche (189):**

**sono utilizzate  
componenti non tipiche**

**Occorre valutare:**

- 1) la idoneità ad ottenere  
l'accertamento dei fatti;**
- 2) il rispetto della libertà  
morale della persona;**
- 3) se pongono limiti  
(e di quale intensità)  
alle libertà fondamentali  
garantite  
dalla riserva di legge  
e di giurisdizione**

**Mezzi di prova:**

**il giudice  
deve  
accertare  
i requisiti  
*ex ante***

**Mezzi di ricerca  
della prova:**

**il giudice  
deve  
accertare  
i requisiti  
*ex post***

**(Cass. S.U.  
28 luglio 2006,  
Prisco)**

La polizia giudiziaria trasmette la notizia di reato  
al pubblico ministero (347)

Atti di iniziativa  
della polizia giudiziaria (347)

INDAGINI PRELIMINARI  
(326)

Atti di iniziativa  
del pubblico ministero (358)

Fascicolo per il  
dibattimento  
(431):  
soltanto  
i verbali degli  
atti che *nascono  
all'origine* come  
non ripetibili,  
o che sono  
compiuti  
con l'esame  
incrociato.

-Possono essere  
letti ed utilizzati  
per la decisione  
(511)

il pubblico ministero  
formula *l'imputazione*  
e chiede il rinvio a giudizio di un imputato:  
esercita l'azione penale (405)

UDIENZA PRELIMINARE davanti al giudice (421)

GIUDIZIO di primo grado (484)

assoluzione (530)

condanna (533)

Fascicolo del pubblico  
ministero (433):  
*tutti gli altri* verbali  
delle indagini.

- i verbali sono conosciuti  
solo dalle parti e, di regola,  
non possono essere letti  
in dibattimento.

- Possono essere letti se  
l'atto diventa non ripetibile  
per motivi oggettivi,  
o se vi è la prova  
che il dichiarante  
è stato minacciato  
(art. 111 co. 5 Cost.)

## Poteri del pubblico ministero nelle indagini preliminari

<p><b>chiede determinate decisioni al giudice (328)</b></p>	<p><b>chiede al gip atti limitativi di libertà fondamentali</b></p>	<p><b>dispone atti coercitivi a sorpresa</b></p>	<p><b>compie indagini</b></p>	<p><b>chiede al GIP l'assunzione di prove non rinviabili</b></p>
<p><b>richiesta di rinvio a giudizio;</b>  <b>richiesta di archiviazione</b></p>	<p><b>es.: misure cautelari (291)</b>  <b>es.: intercettazioni (266)</b></p>	<p><b>es.: perquisizioni (247)</b>  <b>es.: sequestro probatorio (253)</b></p>	<p><b>es.: informazioni da possibili testimoni (362)</b></p>	<p><b>incidente probatorio (392)</b></p>

**Corrispondenza tra prove e atti delle indagini preliminari**

<b>PROVE ASSUNTE IN DIBATTIMENTO</b>	<b>ATTI DI INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO</b>	<b>ATTI DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA</b>
<b>Testimonianza (194 - 203)</b>	<b>Informazioni dal possibile testimone (persona informata; 362)</b>	<b>Sommarie informazioni dal possibile testimone (persona informata; 351)</b>
<b>Esame dell'imputato (208, 209)</b>	<b>Interrogatorio dell'indagato (64, 65)</b>	<b>Sommarie informazioni dall'indagato (350)</b>
<b>Esame dell'imputato connesso (210)</b>	<b>Interrogatorio dell'indagato connesso o collegato (363)</b>	<b>Assunzione di informazioni dall'indagato connesso o collegato (351.1-bis)</b>
<b>Ricognizione di persone (213, 214)</b>	<b>Individuazione di persone (361)</b>	<b>(riconoscimento informale)</b>
<b>Perizia (220)</b>	<b>Accertamento tecnico del pubblico ministero (359, 359-bis, 360)</b>	<b>Operazioni tecniche (348)</b>
<b>Confronto (211)</b>	<b>Confronto (364)</b>	
<b>Esperimento giudiziale (218)</b>		

## **Mezzi di prova**

- 1) Offrono al giudice elementi di prova direttamente utilizzabili in sede di decisione.**
  
- 2) L'elemento di prova *si forma nel corso dell'esperimento del mezzo.***
  
- 3) Possono essere assunti davanti al *giudice* in dibattimento o nell'incidente probatorio.**
  
- 4) Durante il loro esperimento è pienamente attuato *il contraddittorio nella formazione della prova***

## **Mezzi di ricerca della prova**

- 1) Non sono di per sé fonte di convincimento, ma permettono di acquisire elementi di prova utilizzabili in sede di decisione.**
  
- 2) L'elemento di prova *preesiste* rispetto all'esperimento del mezzo.**
  
- 3) Possono essere disposti anche dal giudice, ma, di regola, sono disposti *dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.***
  
- 4) Si tratta di *atti a sorpresa*, che nascono come non ripetibili all'origine e che, per tale motivo, sono utilizzabili in dibattimento**

**Ispezione  
(244)**

**Perquisizione  
(247)**

**Sequestro probatorio  
(253)**

**Intercettazione  
di conversazioni  
o comunicazioni  
(266)**

## **Art. 13 Cost.**

**1. La libertà personale è inviolabile.**

**2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,  
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,  
se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.**

**3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,  
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,  
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria  
e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,  
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.**

**4. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.**

**5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.**

## **Art. 14 Cost.**

**1. Il domicilio è inviolabile.**

**2. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri**

**se non nei casi e modi stabiliti dalla legge**

**secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.**

**3. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali**

**sono regolati da leggi speciali.**

## **Art. 15 Cost.**

**1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.**

**2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.**

**ISPEZIONE  
(244)**

**consiste nell'osservare e descrivere  
persone, luoghi e cose  
allo scopo di accertare le tracce  
e gli altri effetti materiali del reato**

**PERQUISIZIONE  
(247)**

**consiste nel ricercare  
una cosa da assicurare al procedimento  
o una persona da arrestare**

**SEQUESTRO PROBATORIO  
(253)**

**consiste nell'assicurare una cosa mobile od immobile  
al procedimento per finalità probatorie  
mediante lo spossessamento coattivo della cosa  
e la creazione di un  
vincolo di indisponibilità sulla medesima**

**PM delega la PG**

**Se indagato presente, avviso che può essere assistito da difensore (365; 114 att.)**

**PG agisce di propria iniziativa**

**- ISPEZIONI non urgenti (244):**

**il difensore ha diritto di assistere con PREAVVISO**

**(se urgenti, senza preavviso)**

**- Se ispezione PERSONALE, avviso che può essere presente una persona di fiducia (245)**

**- ISPEZIONI urgenti (es. se sopralluogo, 354): il difensore ha diritto di assistere senza preavviso (356).**

**- La polizia giudiziaria NON può procedere a ispezione personale (354.3)**

**- Vi sono leggi speciali su ispezioni (es. droga)**

**- PERQUISIZIONI (247):**

**il difensore ha diritto di assistere senza preavviso (365).**

**- Se perquisizione PERSONALE, avviso che può essere presente una persona di fiducia (249)**

**- PERQUISIZIONI (352): la polizia giudiziaria può procedere solo in caso di flagranza o evasione; --- ma occorre la convalida del PM.**

**- Il difensore ha diritto di assistere senza preavviso (356).**

**- Vi sono leggi speciali su perquisizioni (es. droga)**

**- SEQUESTRO probatorio di cose pertinenti al reato e necessità di accertamento (253):**

**- il difensore ha diritto di assistere senza preavviso (356).**

**- SEQUESTRO se sopralluogo (354.2): necessità di accertamento (253); --- ma occorre la convalida del PM.**

**- il difensore ha diritto di assistere senza preavviso (356).**

**- Vi sono leggi speciali su sequestri.**

## ISPEZIONI

### Art. 244 Casi e forme delle ispezioni

**1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato**

**quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.**

**2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali,**

**o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi,**

**l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente,**

**curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.**

**L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica,**

**anche in relazione a sistemi informatici o telematici,**

**adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali**

**e ad impedirne l'alterazione.**

## **Art. 245 Ispezione personale**

### **1. Prima di procedere all'ispezione personale**

**l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,  
purché questa sia prontamente reperibile  
e idonea a norma dell'articolo 120.**

### **2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità**

**e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.**

### **3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico.**

**In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.**

## **Art. 246 Ispezione di luoghi o di cose**

**1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.**

**2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi,**

**l'autorità giudiziaria può ordinare,**

**enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,**

**che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse**

**e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.**

## **Ispezioni previste da leggi speciali.**

**Il dato comune è rappresentato dall'ampliamento del potere autonomo di intervento della polizia giudiziaria:**

- Art. 27 l. 19 marzo 1990, n. 55: controlli e ispezioni su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali alla ricerca di cose pertinenti alla CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.**
- Art. 103 comma 2 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: controlli e ispezioni di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali nel corso di operazioni volte alla prevenzione e repressione del traffico illecito di SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.**
- Art. 12 comma 7 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286: controllo e ispezione di mezzi di trasporto e cose trasportate finalizzati al contrasto dell'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.**
- Art. 11 l. 30 luglio 2002, n. 189, ispezione ed eventuale sequestro di NAVI coinvolte nel traffico illecito di CLANDESTINI.**
- Art. 8 l. 18 novembre 1995, n. 496: ispezione di un immobile o di un'area ove siano depositate sostanze al fine di verificare il rispetto delle norme sull'impiego di SOSTANZE CHIMICHE PER FINI NON BELLICI.**
- Art. 192 comma 4 - Codice della strada: ispezione di veicolo al POSTO DI BLOCCO per verificare il rispetto delle norme relative alle CARATTERISTICHE DEL VEICOLO e al suo equipaggiamento.**

## perquisizioni

```
graph LR; A[perquisizioni] --> B[sono disposte dal pubblico ministero come atto a sorpresa, con facoltà del difensore dell'indagato di assistere senza preavviso (365)]; A --> C[sono disposte dalla polizia giudiziaria in caso di flagranza o di evasione (352); il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere senza preavviso (356); la polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale al pubblico ministero per la convalida];
```

sono disposte dal *pubblico ministero* come atto a sorpresa,  
con facoltà del difensore dell'indagato di assistere senza preavviso  
(365)

sono disposte dalla *polizia giudiziaria* in caso di flagranza o di evasione  
(352);  
il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere senza preavviso (356);  
la polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale  
al pubblico ministero per la convalida

## **Art. 247 Casi e forme delle PERQUISIZIONI**

**1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona  
il corpo del reato o cose pertinenti al reato,**

**è disposta perquisizione personale.**

**Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo**

**ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso,**

**è disposta perquisizione locale.**

**1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere**

**che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato**

**si trovino in un sistema informatico o telematico,**

**ancorché protetto da misure di sicurezza,**

**ne è disposta la perquisizione,**

**adottando misure tecniche dirette ad assicurare**

**la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.**

**2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.**

**3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente**

**ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.**

## **Art. 248 Richiesta di consegna**

**1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,**

**l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla.**

**Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione,**

**salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.**

**2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro**

**o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini,**

**l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati**

**possono esaminare presso BANCHE**

**atti, documenti e corrispondenza**

**nonché dati, informazioni e programmi informatici.**

**In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.**

## **Art. 249 Perquisizioni personali**

### **1. Prima di procedere alla perquisizione personale**

**è consegnata una copia del decreto all'interessato,**

**con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,**

**purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.**

### **2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità**

**e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.**

## **Art. 250 Perquisizioni locali**

### **1. Nell'atto di iniziare le operazioni,**

**copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente,  
e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo,  
con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,  
purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.**

### **2. Se mancano le persone indicate nel comma 1 (indagato o chi ha la disponibilità del luogo),**

**la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore  
ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.**

### **3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale,**

**può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte,  
quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.**

**Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,**

**che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse.**

**Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.**

## **Art. 251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali**

- 1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa  
non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.**
- 2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto  
che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.**

## **Art. 252 Sequestro conseguente a perquisizione**

- 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro  
con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.**

## **Perquisizioni. Leggi speciali.**

**a) perquisizioni sul posto (art. 4, legge n. 152 del 1975 e art. 19 l. 26 marzo 2001 n. 128);**

**b) perquisizioni per la prevenzione o repressione di delitti di criminalità organizzata  
(art. 27, co. 2, legge n. 55 del 1990);**

**c) perquisizioni per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti  
(art. 103, T.U. n. 309 del 1990);**

**d) perquisizione per blocchi di edifici  
(art. 25-bis, decreto legge n. 306 del 1992)**

**Oggetto *materiale*  
dei mezzi  
di ricerca  
della prova  
informatica**

**(ispezione,  
perquisizione  
e sequestro)**

**Oggetto  
*dematerializzato*  
dei mezzi di  
ricerca  
della prova  
informatica**

**Supporto  
informatico  
(*hard disk ,  
pen drive,  
floppy disk,  
CD, DVD*)**

**Sistema  
informatico,  
cioè dispositivo  
di elaborazione  
(*computer  
o sistema  
telematico*)**

**Documento  
informatico**

**Garanzie introdotte dalla  
legge n. 48 del 2008 per i  
mezzi di ricerca  
della prova informatica  
(es. 354):**

- 1) **Dovere di conservare *inalterato* nella sua genuinità il dato informatico originale.**
- 2) **Dovere di *impedire* l'alterazione successiva del dato originale.**
- 3) **Dovere di *formare* una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale.**
- 4) **Dovere di *assicurare* la non modificabilità della copia del documento informatico.**
- 5) **Installazione di *sigilli informatici* sui documenti acquisiti**

**Elenco dei mezzi  
di ricerca della prova  
con regolamentazione  
della prova informatica:**

- **ispezioni (art. 244.2);**
- **perquisizioni (art. 247.1-*bis*);**
- **perquisizioni presso banche (art. 248.2);**
- **sequestro presso fornitori di servizi informatici (art. 254-*bis*);**
- **sigilli alle cose sequestrate (art. 260.2);**
- **sopralluogo informatico (art.354.2).**

**Sequestro probatorio.**

**All'interessato,  
se presente,  
deve essere consegnata  
copia del decreto  
di sequestro (253.4)**

**è disposto dal pubblico ministero (253).**

**La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale  
al pubblico ministero**

**è disposto dalla polizia giudiziaria in caso di urgenza (354.2).**

**La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale  
al pubblico ministero *per la convalida* (355)**

**La polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente,  
che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (114 disp. att.).**

**Il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere senza preavviso (356).**

**Il sequestro probatorio (art. 253) consiste *nell'assicurare*  
una cosa mobile od immobile al procedimento  
per finalità probatorie,  
mediante lo spossessamento coattivo della cosa  
e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima**

**È necessario  
un requisito  
“naturalistico”,  
e cioè  
che vi sia un  
bene materiale,  
mobile o  
immobile**

**È necessario anche un requisito “giuridico”,  
e cioè che si tratti del corpo del reato  
o di una cosa pertinente al reato  
e, soprattutto, che la cosa sia “necessaria”  
per l'accertamento dei fatti**

**il vincolo serve  
per conservare immutate  
le caratteristiche della cosa,  
al fine dell'accertamento  
dei fatti**

**Il sequestro è mantenuto  
fino a quando esistono  
le esigenze probatorie  
(art. 262, comma 1).**

**Il limite massimo è  
la sentenza irrevocabile;  
dopodiché la cosa  
deve essere restituita,  
salvo  
che ne sia stata ordinata  
la confisca  
(art. 262, comma 4)**

Vari tipi di sequestro		OGGETTO:	REQUISITI:	DURATA:
MEZZO DI RICERCA DELLA PROVA	SEQUESTRO PROBATORIO (253); può essere convertito in altre forme di sequestro	cosa mobile o immobile	corpo del reato o cose pertinenti al reato	fino a quando è necessario come prova;  comunque fino a sentenza irrevocabile
MISURE  CAUTELARI	SEQUESTRO PREVENTIVO (321); es. una azione di una società, <i>al fine di inibire un'attività</i>	di cosa mobile o immobile <i>(o di posizioni soggettive il cui uso è necessariamente implicato nell'agire vietato penalmente)</i> (104 disp. att.)	1. <i>pericolo</i> che la libera disponibilità di una <i>cosa pertinente al reato</i> possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, o possa agevolare la commissione di altri reati; oppure 2. <i>pericolosità</i> in sé della cosa (confiscabile)	fino a quando permane la pericolosità; comunque fino alla sentenza di primo grado. - Dopo la condanna, permane soltanto se è ordinata la confisca
	SEQUESTRO CONSERVATIVO (316); es. un saldo di conto corrente	di cosa mobile o immobile <i>e di beni materiali e non materiali</i>	pericolo che si disperdano le garanzie: a) per il pagamento di somme dovute all'erario; b) delle somme dovute per le obbligazioni civili derivanti dal reato	fino alla offerta di una cauzione. - Dopo la condanna irrevocabile, il sequestro si converte in pignoramento

## **Art. 254 Sequestro di corrispondenza**

- 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.**
  
- 2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.**
  
- 3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.**

**Art. 254-bis Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici,**

**telematici e di telecomunicazioni.**

**1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro,**

**presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni,**

**dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione,**

**può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi,**

**che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto,**

**con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali**

**e la loro immodificabilità.**

**In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.**

## **Art. 255 Sequestro presso banche.**

**1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche**

**di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa,**

**anche se contenuti in cassette di sicurezza,**

**quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato,**

**quantunque non appartengano all'imputato**

**o non siano iscritti al suo nome.**

**Art. 256 Dovere di esibizione e segreti.**

**1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato**

**ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.**

**2. Quando la dichiarazione concerne un SEGRETO DI UFFICIO O PROFESSIONALE, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel co. 1, provvede agli accertamenti necessari.**

**Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.**

**3. Quando la dichiarazione concerne un SEGRETO DI STATO, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.**

**Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.**

**4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.**

**5. Si applica la disposizione dell'articolo 204 (il segreto è escluso in caso di eversione dell'ord. costituzionale)**

**Art. 256-bis Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria**

**presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza (I).**

**1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose**

**presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza (...),**

**l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico,**

**i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.**

**2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose**

**e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine.**

**Nell'espletamento di tale attività,**

**l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.**

**3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti**

**non siano quelli richiesti o siano incompleti,**

**l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri,**

**che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose**

**o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.**

**Art. 256-bis Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria**

**presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza (II).**

**4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.**

**5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.**

**6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.**

**Art. 256-ter Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato.**

- 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose  
per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato,  
l'esame e la consegna sono sospesi;  
il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori  
e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.**
  
- 2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri  
autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa  
ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.**
  
- 3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2,  
l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.**

## **Art. 258 Copie dei documenti sequestrati.**

- 1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati,  
restituendo gli originali  
e, quando il sequestro di questi (originali) è mantenuto,  
può autorizzare la cancelleria o la segreteria  
a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.**
  - 2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati  
dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia,  
ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.**
  - 3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro  
ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.**
  - 4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato  
e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia,  
l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario.**
- Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria,  
rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati  
delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro,  
facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.<sup>247</sup>**

## **Art. 259 Custodia delle cose sequestrate.**

**1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria.**

**Quando ciò non è possibile o non è opportuno,**

**l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso,**

**determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.**

**2. All'atto della consegna, il custode è avvertito**

**dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria**

**nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.**

**Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici,**

**il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi,**

**salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.**

**Al custode può essere imposta una cauzione.**

**Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale.**

**La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.**

**Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate (I).**

**1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario**

**e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste  
ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico**

**o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.**

**2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie**

**o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia,  
le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,  
disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259 (custodia).**

**Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici,**

**la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura**

**che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità;**

**in tali casi, la custodia degli originali**

**può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**

**Art. 260. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate (II).**

**3. Se si tratta di cose che possono alterarsi,**

**l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.**

**3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore,**

**alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione  
o la commercializzazione**

**quando le stesse sono di difficile custodia,**

**ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa**

**o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica**

**ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360,**

**risulti evidente la violazione dei predetti divieti.**

**L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni**

**con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 (nomina del difensore)**

**e ordina la distruzione della merce residua.**

**3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,**

**la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro,**

**può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate,**

**previa comunicazione all'autorità giudiziaria.**

**La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione**

**salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria.**

**Art. 262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.**

**1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova,**

**le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza.**

**Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite  
e a tal fine può imporre cauzione.**

**2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata**

**se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile,**

**che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile**

**sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316**

**(sequestro conservativo: spese del procedimento e danni da reato).**

**3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi**

**quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321 (sequestro preventivo).**

**3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione,**

**le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca**

**e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto,**

**sono devolute allo Stato.**

**4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,**

**salvo che sia disposta la confisca.**

**Art. 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro**

**1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano**

**che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate**

**e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.**

**2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1**

**si alterino o si disperdano o comunque si modificino**

**e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente**

**ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,**

**gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi**

**sullo stato dei luoghi e delle cose.**

**In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici,**

**gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche**

**o impartiscono le prescrizioni necessarie**

**ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso**

**e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti,**

**mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.**

**Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.**

**3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2,**

**gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone**

**diversi dalla ispezione personale.**

## **Art. 355 Convalida del sequestro e suo riesame**

**1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro,**

**la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento  
e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.**

**Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore,**

**al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.**

**2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato**

**convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti**

**ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.**

**Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona**

**alla quale le cose sono state sequestrate.**

**3. Contro il decreto di convalida,**

**la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore,**

**la persona alla quale le cose sono state sequestrate**

**e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione**

**possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto**

**ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro,**

**richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.**

**4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.**

## **Perquisizione illegittima e sequestro**

**es. omesso decreto motivato di perquisizione;**

**es. omessa indicazione delle cose da sequestrare (247.2)**

**C'è sempre  
un rapporto  
funzionale  
di dipendenza  
causale  
tra  
perquisizione  
e sequestro:  
Cass. Sez. III  
26.9.97 Sirica**

**I vizi della perquisizione  
si trasmettono  
al sequestro probatorio**

**Vi è  
varietà di opinioni  
in giurisprudenza**

**I vizi della perquisizione  
non si trasmettono  
al sequestro probatorio  
quando questo è un atto dovuto  
(es. corpo del reato: art. 253);  
Sez. Un. 27.3.96 Sala**

## **Sequestri. Leggi speciali.**

**-Art. 1 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561: sequestro,**

**su DELEGA dell'autorità giudiziaria, di tre esemplari della pubblicazione o dello stampato contenente una violazione della legge penale.**

**In situazioni di ASSOLUTA URGENZA, provvede D'INIZIATIVA LA POLIZIA GIUDIZIARIA:**

**-art. 2 l. 12 dicembre 1960, n. 1591 ( in relazione all'art. 528 c.p.):**

**sequestro di manifesti, disegni, immagini affissi o esposti al pubblico  
che OFFENDANO IL PUDORE O LA DECENZA;**

**-art. 16 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (in relazione all'art. 663 c.p.):**

**sequestro di STAMPATI ABUSIVAMENTE CIRCOLANTI e stampa clandestina;**

**-art. 8 l. 20 giugno 1952, n. 645:**

**sequestro di giornali, pubblicazioni e stampati nelle ipotesi di APOLOGIA DEL FASCISMO.**

## **Art. 15 Cost.**

- 1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.**
- 2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria  
con le garanzie stabilite dalla legge.**

**Art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU): «Ogni persona ha diritto  
al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della corrispondenza».**

**§ 2: «Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto  
se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge  
e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria  
per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese,  
la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,  
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui».**

**Giurisprudenza della Corte e.d.u.: la legge interna deve essere chiara, specifica e prevedere controlli rigorosi.  
Dalla giurisprudenza si ricava la tutela del diritto alla riservatezza della vita privata.**

**Il diritto alla riservatezza rientra nei diritti fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost.**

**in quanto riconosciuti in Trattati internazionali**

## **INTERCETTAZIONE (266)**

- 1. apprensione effettuata mediante strumenti tecnici di percezione (strumentazione);**
- 2. apprensione tendente a captare il contenuto di una conversazione segreta o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone (segretezza);**
- 3. l'apprensione è operata da parte di un soggetto che è estraneo al colloquio e che nasconde la sua presenza (terzietà e clandestinità)**

### ***Regime giuridico:***

**occorre**

**la richiesta del P.M.**

**e l'autorizzazione del G.I.P. (267)**

## **DOCUMENTO (234)**

- 1. non è rilevante che il soggetto captante usi strumenti tecnici di percezione;**
- 2. la conversazione può essere, o no, segreta;**
- 3. il soggetto che registra non è terzo, bensì è l'interlocutore o è comunque una persona ammessa ad assistere al colloquio**

### ***Regime giuridico:***

**la registrazione costituisce documento (234);**

**pertanto,**

**può essere acquisita e utilizzata**

**incontrano un ostacolo forte nel diritto alla segretezza delle comunicazioni, che è tutelato in modo generale dall'art. 15 della Costituzione**

**Le limitazioni sono possibili soltanto rispettando la riserva di legge e di giurisdizione**

**Registrazione di una comunicazione da parte di un terzo estraneo ad essa: è intercettazione**

**Le esigenze di accertamento di un reato**

**In sintesi la riservatezza può essere superata, anche se è tutelata tra i diritti della persona dall'art. 2 Cost.; non è prevista la riserva di legge né di giurisdizione**

**La riservatezza è tutelata come diritto in determinate ipotesi; es. segreto professionale (art. 200 c.p.p.)**

**Registrazione di una comunicazione da parte di un interlocutore: non viola la segretezza perché il dichiarante ha scelto di rendere nota all'interlocutore la comunicazione.**

**La registrazione è idonea violare la riservatezza (2 Cost.); se disposta dalla polizia giudiziaria con ascolto differito, occorre autorizzazione del PM**

**INTERCETTAZIONI. Art. 266, co. 1. Ammissibilità. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche**

**e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:**

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo  
o della reclusione SUPERIORE nel massimo a 5 anni determinata a norma dell'articolo 4;**
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione  
NON INFERIORE nel massimo a 5 anni determinata a norma dell'articolo 4;**
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;**
- e) delitti di contrabbando;**
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,  
manipolazione del mercato, molestia, o disturbo alle persone col mezzo del telefono;**
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (pornografia minorile),  
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché  
dall'art. 609-undecies (adescamento di minorenni);**
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 (commercio di sostanze nocive), 473 (contraffazione di marchi),  
474 (prodotti con segni falsi), 515 (frode in commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine),  
517-quater (contraffazione di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari),  
e 633.2 c.p. (invasione di terreni o edifici da più di 5 persone o da persona armata);**
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori).**
- f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.  
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo**

**Art. 266.**

**Comma 2.**

**Negli stessi casi (266, comma 1) è consentita l'intercettazione di COMUNICAZIONI TRA PRESENTI,**

*che può essere eseguita anche*

*mediante l'inserimento di un CAPTATORE INFORMATICO su un dispositivo elettronico portatile.*

**Tuttavia,**

**qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale (luogo di privata dimora),**

**l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.**

**Comma 2-bis.**

***L'intercettazione di COMUNICAZIONI TRA PRESENTI mediante inserimento di CAPTATORE INFORMATICO***

***su dispositivo elettronico portatile***

***È SEMPRE CONSENTITA nei procedimenti per i DELITTI DI CUI ALL'ART. 51, COMMI 3- BIS E 3 QUATER,***

***e,***

***previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,***

***per i delitti dei PUBBLICI UFFICIALI O DEGLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO contro la pubblica amministrazione***

***per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,***

***determinata a norma dell'articolo 4.***

***Testo in corsivo: si applica ai procedimenti iscritti dopo il 31.8. 2020.***

## **Intercettazioni per reati comuni:**

### **REATI INTERCETTABILI:**

- elenco art. 266;
- ricerca del latitante (art. 295);
- è consentita l'intercettazione  
del flusso di comunicazioni nel caso  
di reati indicati nell'art. 266  
e di reati commessi mediante tecnologie  
informatiche o telematiche (266-bis).
  
- **REQUISITI:**     a) gravi indizi di reato (267.1);  
                      b) l'intercettazione è assolutamente  
                      indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
  
- **TERMINI di durata (267.3): 15 giorni prorogabili  
per periodi successivi di 15 "giorni".**
  
- **Con i predetti requisiti sono consentite  
intercettazioni tra presenti  
fuori del domicilio privato  
anche con captatore informatico.**
  
- **Intercettazioni nel domicilio privato:  
sono consentite solo se vi è fondato motivo  
di ritenere che nei luoghi predetti  
si stia svolgendo attività criminosa  
(266.2)**

## **Intercettazioni per criminalità organizzata e assimilati:**

## Intercettazioni per reati comuni

### REATI INTERCETTABILI:

- elenco art. 266;
- ricerca del latitante (295);
- è consentita l'intercettazione  
del flusso di comunicazioni nel caso  
di reati indicati nell'art. 266  
e di reati commessi mediante tecnologie  
informatiche o telematiche (266-bis).

- **REQUISITI:** a) gravi indizi di reato (267.1);  
b) l'intercettazione è assolutamente  
indispensabile per la prosecuzione delle indagini.

- **TERMINI di durata (267.3):** 15 giorni prorogabili  
per periodi successivi di 15 giorni.

- Con i predetti requisiti sono consentite  
intercettazioni tra presenti  
fuori del domicilio privato  
anche con captatore informatico.

- **Intercettazioni nel domicilio privato:**  
sono consentite solo se vi è fondato motivo  
di ritenere che nei luoghi predetti  
si stia svolgendo attività criminosa  
(266.2)

## Intercettazioni per reati di criminalità organizzata e assimilati

### REATI INTERCETTABILI:

- "criminalità organizzata" (associazione di più di due persone)  
o "minaccia col mezzo del telefono" (art. 13 d.l. 1991 n. 152);
- terrorismo anche internazionale *ex art. 407 co. 2 lett. a, n. 4*;
- delitti contro la libertà individuale (artt. 600-604 c.p.);
- delitti dei pubblici ufficiali e incaricati di pubb. servizio  
contro la pubblica amministrazione,  
puniti con *almeno 5 anni nel massimo*.

- **REQUISITI:** a) *sufficienti* indizi di reato;  
b) l'intercettazione è *necessaria*  
per lo svolgimento delle indagini.

- **TERMINI di durata:** *40 giorni* prorogabili  
per periodi successivi di 20 giorni;  
- se urgenza, alla proroga provvede il PM con convalida del GIP.  
- il PM e gli ufficiali di PG possono avvalersi anche di agenti di PG.

- Con i predetti requisiti sono consentite  
intercettazioni tra presenti  
fuori del domicilio privato  
anche con captatore informatico

- **Intercettazioni nel domicilio privato:** sono consentite **SEMPRE**.

- Ma per i citati delitti contro la pubblica amministrazione  
l'uso del captatore informatico è consentito  
«previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo»  
anche nei luoghi domiciliari (266.2-bis).

## **INTERCETTAZIONI**

### **PRESUPPOSTI PER REATI COMUNI, NON DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O ASSIMILATI.**

- a) si procede in relazione ad una delle fattispecie previste dall'art. 266 al momento della richiesta;**
- b) sussistono gravi indizi di reato a prescindere da una responsabilità soggettiva (267.1);**
- c) l'intercettazione risulta assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini**

### **PROCEDIMENTO APPLICATIVO ORDINARIO**

- 1) Il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di disporre l'intercettazione (art. 267.1)**
- 2) Il giudice per le indagini preliminari emette decreto motivato (art. 267.1).**
- 3) Il pubblico ministero emette decreto motivato con il quale dispone in concreto l'esecuzione delle operazioni di ascolto e delega "ufficiali" di polizia giudiziaria (art. 267.3).**
- 4) I verbali devono essere trasmessi immediatamente al pubblico ministero (268.4).**

### **PROCEDIMENTO APPLICATIVO URGENTE**

- 1) Il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato (267.2) che deve essere comunicato immediatamente al giudice e comunque non oltre ventiquattro ore dal provvedimento del medesimo pubblico ministero.**
- 2) Il giudice entro le quarantotto ore successive convalida con decreto motivato il decreto del pubblico ministero**

**Intercettazioni: autorizzazione.**

**Il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari  
RICHIESTA motivata di disporre l'intercettazione (267.1)**

**Procedimento ordinario (267.1):  
il giudice per le indagini preliminari  
emette decreto motivato  
di AUTORIZZAZIONE**

**Procedimento urgente (267.2): il pubblico ministero  
dispone l'intercettazione con decreto motivato  
che deve essere comunicato immediatamente al giudice  
e comunque non oltre ventiquattro ore**

**Il pubblico ministero emette decreto motivato con il quale dispone  
in concreto la ESECUZIONE delle operazioni di ascolto  
e delega ufficiali di polizia giudiziaria (267.3)**

**il giudice CONVALIDA  
con decreto motivato entro le  
quarantotto ore successive**

**Captazione  
presso  
l'operatore  
telefonico**

**La polizia giudiziaria ascolta;**

- redige i verbali sommari contenenti le comunicazioni (cd. brogliacci; 268.2 c.p.p e 89.1 att.);
- la polizia g. trasmette immediatamente verbali e registrazioni al PM per la conservazione nell'archivio digitale (268.4)

**Registrazione  
(268.1) presso  
la procura  
della Repubblica**

**Intercettazioni. Deposito ordinario ai fini dell'udienza di stralcio (procedimenti iscritti dopo il 31.8.2020)**

**La polizia giudiziaria trascrive nel verbale, anche sommariamente, il contenuto delle intercettazioni;  
non verbalizza le espressioni lesive della reputazione  
né quelle su dati sensibili,  
salvo che le conversazioni siano rilevanti per le indagini.  
- Il PM dà indicazioni e vigila (268. 2-bis).**

**Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni il PM dispone il deposito di verbali e registrazioni (268.4).**

- I difensori delle parti (268.6):**
- a) sono avvisati che all'interno dell'archivio  
possono esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni.**
  - b) possono indicare le intercettazioni da acquisire;**
  - c) sono avvisati dell'udienza di stralcio almeno 24 ore prima.**
- È fatto divieto di pubblicare le intercettazioni anche come sola notizia generica  
fino a che queste non sono state acquisite dal giudice (114.2-bis)**

**Il giudice nel corso dell'udienza di stralcio (268.6):**

- 1) non acquisisce le intercettazioni irrilevanti, né quelle inutilizzabili,  
né quelle su dati personali di cui non sia dimostrata la rilevanza.**
  - Tutte queste sono conservate nell'archivio digitale fino alla sentenza irrevocabile (269);  
resta il divieto di pubblicazione anche come sola notizia generica (114.2-bis).**
  - I difensori hanno il diritto di accedere all'archivio digitale, ma non possono estrarre copia (arg. ex 268.8 e 269.1).**
- 2) acquisisce le comunicazioni rilevanti indicate dalle parti  
delle quali i difensori hanno diritto di estrarre copia (89-bis.4 att.).**
  - N.B. Delle intercettazioni acquisite può essere pubblicata solo la notizia generica (114.7).**
- 3) con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione dei verbali trascritti dalla polizia giudiziaria (268.7)**

**Intercettazioni. Deposito al momento della conclusione delle indagini (415-bis).**

*(procedimenti iscritti dopo il 31.8.2020)*

**La polizia giudiziaria trascrive nel verbale, anche sommariamente, il contenuto delle intercettazioni;  
non verbalizza le espressioni lesive della reputazione  
né quelle su dati sensibili,**

**salvo che le conversazioni siano rilevanti per le indagini.**

**- Il PM dà indicazioni e vigila (268. 2-bis).**

**- Le intercettazioni sono immediatamente trasmesse al PM, che le conferisce nell'archivio digitale (268.4)**

**Il PM ottiene dal GIP il differimento del deposito delle intercettazioni non oltre la chiusura delle indagini (268.5).**

**– Con l'avviso di conclusione delle indagini il difensore dell'indagato è avvisato  
che può esaminare gli atti depositati e avere copia delle comunicazioni  
indicate come rilevanti dal PM (415-bis.2-bis).**

**- Il difensore entro 20 gg. può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti  
e di cui chiede copia al PM.**

**- Se il PM rigetta l'istanza o se il difensore contesta le valutazioni del PM,  
il difensore può chiedere al giudice che si proceda con le forme dell'udienza di stralcio.**

**- Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione dei verbali  
trascritti dalla polizia giudiziaria (268.7)**

**Nell'udienza preliminare**

**il giudice, dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio,**

**al momento della formazione dei fascicoli,**

**dispone la trascrizione integrale delle registrazioni (268.7)**

**Captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (*procedimenti iscritti dopo 31.9.2020*)**

**Requisiti per i reati *comuni* previsti nell'art. 266:**

- a) *gravi* indizi di reato;
- b) l'intercettazione è *assolutamente indispensabile* per la prosecuzione delle indagini (267.1);
- c) il GIP autorizza con decreto motivando le ragioni che rendono necessario il captatore



Nei luoghi domiciliari l'attivazione del dispositivo è ammessa qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (267.1)



Il GIP indica i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (267.1)



- Decreto esecutivo del PM con programmi conformi ai requisiti ministeriali (89 co. 2 att.).
- La registrazione audio è avviata dalla polizia giudiziaria o da ausiliari di PG (348 co. 4) che sono tenuti ad indicare
  - a) l'ora di inizio e cessazione della registrazione (89 co. 1 att.);
  - b) il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le conversazioni.
- Al termine della registrazione il dispositivo viene disattivato e reso inidoneo per successivi impieghi (89 co. 5 att.)
- Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo (271 co. 1-bis)

**Requisiti per i reati di *criminalità organizzata* (art. 13 d.l. 152/1991) e per i *gravi delitti dei pubblici ufficiali e incaricati di pubb. servizio* contro la P.A.:**

- a) *sufficienti* indizi di reato;
- b) l'intercettazione è *necessaria* per lo svolgimento delle indagini;
- c) Il GIP autorizza motivando le ragioni che rendono necessario il captatore (267.1).

- In caso di urgenza per i reati distrettuali e per i reati contro la P.A. citati il PM emette decreto (convalidato dal GIP) motivando le ragioni che rendono impossibile attendere il provvedimento del GIP (267.2-bis)



Nei luoghi domiciliari l'attivazione del dispositivo è ammessa sempre



Per i gravi reati dei *pubblici ufficiali e incaricati di pubb. servizio* contro la P.A., occorre la previa indicazione delle ragioni che giustificano l'utilizzo anche nei luoghi domiciliari (266.2-bis)

Per i reati distrettuali (51.3-bis e 3-quater)



## **Art. 271 Divieti di utilizzazione (delle intercettazioni).**

### **1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati**

**qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge [103, 266]**

**o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 (autorizzazione)**

**e 268 commi 1 e 3 (registrazione e impianti).**

### **2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni**

**delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1 (segreto professionale),**

**quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione,**

**salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti**

**o li abbiano in altro modo divulgati.**

### **3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone**

**che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2**

**268  
sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.**

**Art. 7 comma 3 legge n. 219 del 1989:**

**«nei confronti del Presidente della Repubblica**

**non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2**

**(intercettazioni, perquisizioni personali o domiciliari,  
misure cautelari limitative della libertà)**

**se non dopo che la Corte costituzionale**

**ne abbia disposto la sospensione della carica».**

**Corte cost. 4 dicembre 2012 - 15 gennaio 3013 n. 1:**

**La Procura della repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo**

**avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 271, comma 3,**

**chiedere al giudice per le indagini preliminari**

**l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni casuali**

**delle comunicazioni del Presidente della Repubblica**

**con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate**

**Corte cost. n. 1/2013**

**Legge n. 219/1989, art.7:**

**divieto di intercettazioni, perquisizioni  
e misure cautelari  
limitative della libertà.**

**Corte cost. n. 1/2013: è protetto  
l'interesse allo svolgimento  
di funzioni di equilibrio e raccordo.  
Vi è immunità della sede.**

**Le intercettazioni  
sono inutilizzabili  
per ragioni sostanziali  
derivanti  
dalla violazione  
di una protezione assoluta  
della comunicazione:**

**1) per la qualità degli  
interlocutori  
(es. Capo dello Stato);  
2) per la pertinenza dell'oggetto  
ad un segreto ulteriore  
oltre a quello tutelato  
dall'art. 15 Cost.**

**(es. professionale; 200 c.p.p.).  
-Il contraddittorio dell'udienza  
di stralcio vanificherebbe  
La giustificazione (*ratio*) della  
tutela di interessi costituzionali**

**il PM deve chiedere  
al giudice  
la *distruzione*  
*senza udienza di  
stralcio*  
(271 co. 3).**

**Il giudice dispone  
che la  
documentazione  
sia **DISTRUTTA**,  
salvo che costituisca  
corpo del reato  
o che lo impongano  
interessi riferibili  
a principi cost.  
supremi  
(C.cost. 1/2013)**

**Art. 270-bis Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento**

**delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.**

- 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.**
  
  - 2. terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.**
  
  - 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.**
- Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista**
- per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. (omissis)**

**Art. 240 Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali**

- 2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti.**
  - Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.**
  - Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.**
- 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.**
- 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.**
- 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.**
- 6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.**

**Prove atipiche (189):**

**sono utilizzate  
componenti non tipiche**

**Occorre valutare:**

- 1) la idoneità ad ottenere  
l'accertamento dei fatti;**
- 2) il rispetto della libertà  
morale della persona;**
- 3) se pongono limiti  
(e di quale intensità)  
alle libertà fondamentali  
garantite  
dalla riserva di legge  
e di giurisdizione**

**Mezzi di prova:**

**il giudice  
deve  
accertare  
i requisiti  
*ex ante***

**Mezzi di ricerca  
della prova:**

**il giudice  
deve  
accertare  
i requisiti  
*ex post***

**(Cass. S.U.  
28 luglio 2006,  
Prisco)**

**Diritti fondamentali:** libertà personale (13), domicilio (14),  
libertà e segretezza della corrispondenza (15).

**La Costituzione impone la riserva di legge e di giurisdizione**

**(solo la legge può prevedere i casi e modi della limitazione con atto dell'autorità giudiziaria)**

**La giurisprudenza della cassazione ha elaborato il *principio di non sostituibilità***

**in base al quale un atto atipico non può essere usato per eludere la disciplina di un atto tipico.**

- Cass., Sez. un., 28.5.2003, Torcasio;

- Cass., Sez. un., 19.4.2012, Pasqua;

- Cass., Sez. V, 27.3.2015, Knox e Sollecito: «quando il codice stabilisce un divieto probatorio

**oppure un'inutilizzabilità espressa,**


**è vietato il ricorso ad altri strumenti processuali, tipici od atipici,**

**finalizzati ad aggirare surrettiziamente un simile sbarramento».**

**Se un atto atipico è usato a tale scopo, è inutilizzabile,**

**perché viola le regole sulle prove tipiche;**

**C. CONTI, *Accertamento del fatto*, Padova, 2007, p. 282.**



**1. Mezzi atipici di ricerca della prova**

**2. l'atto atipico è inquadrabile negli strumenti previsti dalla legge; es. videoripresa comunicativa**

**4. deve rispettare il principio di non sostituibilità: se aggira fraudolentemente le regole previste per gli atti tipici, l'atto è inutilizzabile (SU Torcasio 2003; SU Pasqua 2012; C. cost. 20/2017)**

**5. l'atto NON lede diritti costituzionali fondamentali**

**6. è ammissibile come prova atipica: es. videoriprese in luogo pubblico ad opera della polizia giudiziaria**

**3. l'atto atipico NON è inquadrabile negli strumenti previsti dalla legge**

**7. l'atto lede diritti costituzionali fondamentali: 13, 14, 15 Cost.**

**8. l'atto lede diritti costituzionali NON protetti da riserva di giurisdizione: es. riservatezza**

**9. es. video-riprese non comunicative di fatti avvenuti in luoghi riservati: toilettes o privées (SU Prisco 2006)**

**10. L'atto è autorizzato da un provvedimento motivato del PM: prova atipica rinforzata**


**12. l'atto lede diritti fondamentali protetti da riserva di legge e di giurisdizione: es. segretezza delle comunicazioni (15 Cost.)**

**13. non è leso il nucleo essenziale del diritto ma solo una sfera periferica**

**11. es. agente segreto attrezzato per il suono senza ascolto contestuale della polizia (Cass. Angelini 2012)**

**14. è leso il nucleo essenziale del diritto**

**15. es. sono inutilizzabili le videoriprese NON comunicative di fatti avvenuti nel domicilio privato senza il consenso del titolare (C.cost. 135/2002; SU Prisco 2006)**



**CHIAMATE SENZA  
RISPOSTA**

**Conservate per 30 giorni  
dalla data della chiamata  
(132.1-bis d.lgs. n. 196).**

**DATI DEL TRAFFICO  
TELEMATICO**

**Conservati per 12 mesi  
dalla data della  
comunicazione  
(132.1 d.lgs. n. 196).**

**DATI DEL TRAFFICO  
TELEFONICO**

**Conservati per 24 mesi  
dalla data della  
comunicazione  
(132.1 d.lgs. n. 196).**

**Per l'accertamento e la repressione dei reati di cui  
agli artt. 51, co. 3-*quater* e 407, co. 2, lett. a, c.p.p.  
(terrorismo, mafia, omicidio volontario, sequestro di  
persona a fini di estorsione, armi, stupefacenti,  
tratta di persone, ecc.),  
il termine di conservazione dei dati  
è stabilito in 72 mesi (6 anni)**

**- I dati sono acquisiti con decreto motivato  
del PUBBLICO MINISTERO anche su istanza  
del difensore dell'imputato, dell'offeso e  
delle altre parti private  
(132.3 d.lgs. n. 196).**

**- Il DIFENSORE DELL'IMPUTATO può richiedere  
direttamente al gestore i dati del traffico  
intestato all'assistito  
*ex art. 391-*quater* c.p.p.;*  
ma, se si tratta di traffico ENTRANTE  
soltanto se dalla mancata acquisizione  
può derivare grave pregiudizio alle  
investigazioni difensive  
(132.3 d.lgs. n. 196).**

**2.5.9.  
Videoriprese**

**attraverso strumenti tecnici di captazione viene registrato  
quanto accade in un luogo**

**Videoripresa effettuata  
da inquirenti pubblici**

**Comportamenti non  
comunicativi**

**Comportamenti comunicativi:  
*è intercettazione***

**In luogo  
pubblico**

**In luoghi  
“riservati”  
(es. *toilette* di  
un locale  
pubblico)**

**Nel  
domicilio**

**In luoghi  
pubblici  
o  
riservati**

**Nel  
domicilio**

**è prova  
atipica  
disposta  
dalla  
polizia  
giudiziaria**

**è utilizzabile  
come prova  
atipica  
(art. 189 c.p.p.),  
purché sia  
autorizzata con  
provvedimento  
motivato del  
P.M.**

**in  
concreto  
il compor-  
tamento  
è “non  
riservato”  
(es.  
finestra  
aperta)  
(C.cost.  
149/2008)**

**il compor-  
tamento è  
“riservato”:  
la ripresa  
deve  
considerarsi  
vietata in  
assenza di  
una espressa  
regolamen-  
tazione  
legislativa**

***è  
intercet-  
tazione  
(266.1):  
autoriz-  
zata  
se vi sono  
gravi  
indizi  
di reati  
comuni***

***è intercettazione  
ambientale  
(266.2):  
autorizzata  
se vi sono  
gravi indizi  
di reati comuni  
e se nel domicilio  
si sta svolgendo  
attività criminosa***

## **Approfondimenti**

**Addebito provvisorio o imputazione: descrizione del fatto storico di reato**

**Ricerca delle fonti e degli elementi di prova**

**Mezzo di prova: ammissione e assunzione**

**Regole legali di esclusione: es. inutilizzabilità**

**Regole non legali di valutazione: logica, esperienza e scienza**

**Valutazione della prova: credibilità della fonte e attendibilità dell'elemento**

**Regole legali di valutazione: es. sulla chiamata di còrreo (192 co. 3 e 4)**

**Valutazione della intera ipotesi ricostruttiva del fatto storico (546 lett. e)**

**Regola probatoria (533): la responsabilità dell'imputato è stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio?**

**Assoluzione (530)**

no

sì

**Il fatto storico accertato rientra nel fatto tipico previsto come reato?**

no

sì

**Condanna (533)**

*Anatomia degli errori giudiziari, di ALEX SARAGOSA, in La Repubblica, 6 agosto 2016:*

- Dal 1991 al 2016, le persone che hanno ricevuto una riparazione da parte dello Stato sono circa 25.000; in media, 1.000 ogni anno.

**N.B.:** le cifre sono in costante aumento negli ultimi anni.

- In totale, in questi 25 anni lo Stato italiano ha pagato la somma di 630 milioni di euro; in media 25 milioni ogni anno.

*Giustizia: 24 mila persone in carcere da innocenti in 23 anni, indennizzi per 600 milioni €*

**di GRAZIA LONGO, La Stampa, 14 settembre 2015**

*Anatomia degli errori giudiziari*, di ALEX SARAGOSA, *La Repubblica*, 6 agosto 2016:

«Anche se ben raccolti, gli indizi talvolta vengono utilizzati male.

«Come dimostra il caso del sardo Pietro Paolo Melis,

arrestato nel 1998 per concorso nel sequestro di Vanna Lichen, mai tornata a casa.

«A incastrarlo era stata la registrazione di due persone che parlavano del sequestro:

un perito fonico affermò che una delle voci, per i toni e il dialetto usato,

era di sicuro quella di Melis.

«Invece non lo era,

come ha accertato ora una nuova perizia fatta con *software* più sofisticati:

nel frattempo, però, Melis è stato 18 anni in carcere».

*Anatomia degli errori giudiziari, di ALEX SARAGOSA, La Repubblica, 6 agosto 2016:*

**«In effetti più le tecniche di analisi diventano sensibili, più il rischio di contaminazione cresce,  
ma è cresciuta anche la nostra consapevolezza e preparazione»**

**spiega il Tenente Colonnello e biologo Andrea Berti,**

**del RIS, il Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri.**

**«Basta, per esempio, che un infermiere stringa la mano a una persona**

**e poi si rechi per soccorso su una scena del crimine**

**per trasferire sul posto il Dna di quella persona.**

**Guanto di paraffina  
test di Gonzales. 1933. FBI**

**L'esplosione della polvere di lancio provoca nitriti e nitrati**

**La paraffina fusa a 52 gradi è spennellata sulla mano ed è recuperata**

**Il prelievo è non ripetibile**

**La difenilamina solforica, posta sulla cera, reagisce con nitriti e nitrati  
e si colora di blu intenso; l'accertamento è non ripetibile**

**Vantaggi:  
la paraffina calda dilata i pori e asporta i residui anche se la mano è stata lavata**

## TAMPONE SEM-EDX

**L'esplosione dell'innesco provoca il formarsi di microsferette di bario, antimonio e piombo**

**Un tampone adesivo viene appoggiato su di una mano. Il prelievo è non ripetibile**

**Il tampone è esaminato con il microscopio elettronico a scansione**

**Una sonda a raggi X accerta la composizione della singola microsferetta**

**nella quale sono fusi insieme antimonio, bario e piombo (3 micron quadri).**

**La sonda fornisce il numero atomico della particella**

**Vantaggi: le microsferette con le tre sostanze fuse insieme non esistono in natura;**

**derivano da una fusione ad alta temperatura. La % di errori è bassa**

**Svantaggi: il prelievo deve essere effettuato entro 4-6 ore;**

**il lavaggio della mano impedisce di trovare tracce**

**L'accertamento è ripetibile**

— — —